Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/717
(VOL.3)

ITALI
NOV. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/717
(VOL.3)

ITALIAN LEGISLATION UNDER AC
NOV. 1944 – JAN. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE CLOSED 10 January 1945

See Volume 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

152A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/rlp.
10 January 1945.

MEMO TO: CA Sec.

We have no comments on the proposed decree which is returned herewith.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Incl.

10 JAN. 1945

4104

152-B

7 JAN 1945

TRANSLATION NO.454

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Kingdom

By virtue of the authority delegated to us; and
Whereas the R.D.L. No. 107 of 6 April 1944, regarding the institution of a High Commissariat for Prisoners of War; and
Whereas the Lt. General's legislative decree No. 319 of 9 November 1944, for the formation of a National Commission and an office for the Patriots of liberated Italy; and
Whereas the Lt. General's decree..... instituting the Ministry of occupied Italy; and
Whereas the decision of the Council of Ministers; and
Whereas the Lt. General's decree law No. 151 of 25 June 1944; and
On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury, for war, for the Navy, for the Airforce, for public Education, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art 1

122

A High Commissariat shall be instituted for returned soldiers.
The High Commissioner shall be appointed by Lt. General's Decree, on the proposal of the President of the Council of Ministers, after hearing the Council.

Art 2

For the purposes of the present decree, the following are considered returned soldiers:
1) Soldiers, of any corp or grade, who have taken part in the second world war: from the moment they are dismissed;
2) Patriots, from the moment they are demobilized;
3) Interned soldiers or prisoners of war; from the moment they are repatriated or, if liberated in Italian territory, from the moment they are liberated.

Art 3

The High Commissariat for returned soldiers:
a) shall facilitate the soldiers' rapid and orderly return to their homes, after being dismissed or demobilized or repatriated, and shall give them every assistance to reach their places of destination;
b) shall insure the soldiers employment in the various productive activities;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

By virtue of the authority delegated to us; and

Whereas the R.D.L. No. 107 of 6 April 1944, regarding the institution of a High Commissariat for Prisoners of War; and

Whereas the Lt. General's legislative decree No. 319 of 9 November 1944, for the formation of a National Commission and an office for the Patriots of liberated Italy; and

Whereas the Lt. General's decree..... instituting the Ministry of occupied Italy; and

Whereas the decision of the Council of Ministers; and

Whereas the Lt. General's decree law No. 151 of 25 June 1944; and

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury, for War, for the Navy, for the Air-force, for Public Education, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

21
122

Art 1

A High Commissariat shall be instituted for returned soldiers.

The High Commissioner shall be appointed by Lt. General's Decree, on the proposal of the President of the Council of Ministers, after hearing the Council.

Art 2

For the purposes of the present decree, the following are considered returned soldiers:

1) Soldiers, of any corp or grade, who have taken part in the second world war; from the moment they are dismissed;

2) Patriots, from the moment they are demobilized;

3) Interned soldiers or prisoners of war; from the moment they are repatriated or, if liberated in Italian territory, from the moment they are liberated.

Art 3

The High Commissariat for returned soldiers:

a) shall facilitate the soldiers' rapid and orderly return to their homes, after being dismissed or demobilized or repatriated, and shall give them every assistance to reach their places of destination;

b) shall insure the soldiers employment in the various productive activities;

c) provide for facilitating the instruction and professional reeducation of the returned soldiers, for the purposes of insuring their highest productive efficiency, in relation to their individual aptitude and capacity;

d) shall urge the institution of enterprises, especially of cooperative form, in order to employ the soldiers in the most profitable manner both in Italy and abroad;

e) shall provide the returned soldiers who are truly in need, with every possible assistance, moral and material, with the exception of the assistance entrusted to the Ministry of occupied Italy to the patriots in the regions just liberated.

The powers of the High Commissariat for prisoners of war, instituted by R.D.L. No. 107 of 6 April 1944, and the High Commissariat for the moral and material assistance to war refugees, instituted by R.D.L. no 137 of 29 May 1944, remain unchanged.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

The High Commissariat shall effect every necessary coordination between the administration s concerned, in everything regarding assistance to returned soldiers, and coordinate all initiatives, even private, in favour of the returned soldiers.

It shall work directly with the organs of the Allied Commission and shall communicate directly with the public administrations and concerns.

Art. 5

The High Commissariat shall be under the direct control of the President of the Council of Ministers and have its office in the same building.

Branch offices may be instituted, on the proposal of the High Commissioner, by decree of the President of the Council of Ministers.

Art. 6

A Board of consultation for returned soldiers shall be instituted in the High Commissariat. It shall be presided by the High Commissioner for returned soldiers and shall be composed of:

a) The High Commissioner for prisoners of war;
b) The High Commissioner for moral and material assistance for war refugees;
c) The President of the National institution for war invalids;
d) The President of the national for war mutilated and invalids;
e) The President of the national institution for combatants;
f) The President of the National Association for combatants;

121

The above members, if they are absent or unable to attend, may be represented by their delegates.

The delegates of the administrations concerned shall take part in the meetings of the board, following their appointment by the respective Ministers and on the request of the High Commissioner, in connection with each single problem submitted to him for examination.

The High Commissioner shall have the power to invite persons particularly expert in each problem to be discussed, to each meeting of the Board

Art. 7

The High Commissioner shall have a general secretary under him, chosen among the State officials of grade not lower than the 5th and nominated by decree of the President of the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 8

The High Commissioner shall be compensated for his office to an amount which will be fixed by decree of the President of Ministers, in coord with the Minister of the Treasury.

Art. 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The High Commissariat shall be under the direct control of the President of the Council of Ministers and have its office in the same building.

Branch offices may be instituted, on the proposal of the High Commissioner, by decree of the President of the Council of Ministers.

Art. 6

A Board of consultation for returned soldiers shall be instituted in the High Commissariat. It shall be presided by the High Commissioner for returned soldiers and shall be composed of:

a) The High Commissioner for prisoners of war;
b) The High Commissioner for moral and material assistance for war refugees;
c) The President of the National institution for war invalids;
d) The President of the national for war mutilated and invalids;
e) The President of the national institution for combatants;
f) The President of the National Association for combatants;

The above members, if they are absent or unable to attend, may be represented by their delegates.

The delegates of the administrations concerned shall take part in the meetings of the board, following their appointment by the respective ministers and on the request of the High Commissioner, in connection with each single problem submitted to him for examination.

The High Commissioner shall have the power to invite persons particularly expert in each problem to be discussed, to each meeting of the Board

Art. 7

The High Commissioner shall have a general secretary under him, chosen among the State officials of grade not lower than the 5th and nominated by decree of the President of the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 8

The High Commissioner shall be compensated for his office to an amount which will be fixed by decree of the President of Ministers, in accord with the Minister of the Treasury.

Art. 9

The High Commissioner shall provide for the operation of his office with personnel, both civil and military, commanded by other State administrations.

He shall also have the power to employ temporary personnel, according to the regulations of R.D.L.No. 100 of 4 Feb. 1937 and following amendments. The maximum number of temporary employees shall be fixed by decree of the President of Council of Ministers, in accord with the Minister of the Treasury, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 10

The expenses for the operation of the High Commissariat shall be charged, as estimate to the account of the expenses in the budget of the Ministry of the Treasury, section of the Presidency of the Council of Ministers, by means of special allotments. The latter shall be administ

121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

be administrated by the High Commissioner, in observing the rules of the State accountan for this purpose he shall exercise all the powers held by the Ministers. In opening credits, the High Commissioner shall be authorized to surpass the limits fixed by art.56 of the Royal Decree No. 2440 of 18 November 1923, both as regards the nature of the expenses and their amount.

The Minister of the Treasury shall be authorized to make the consequent variations in the budget.

Art. 11

With a latter provision will be issued rules for coordinating the powers of the High Commissariat for returned soldiers with those of the High Commissariat for prisoners of war and those of the national commission and the office for patriots of liberated Italy.

Art. 12

The present decree shall come into force on the day following its publication.
Be order, etc.

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
OCLO
Chief Counsel
CJO
Section
CMK
8 JUN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

With a letter prevision will be issued rules for coordinating the powers of the High Commissariat for returned soldiers with those of the High Commissariat for prisoners of war and those of the national commission and the office for patients of liberated Italy.

Art. 12

The present decree shall come into force on the day following its publication.

Be order, etc.

-20

LEGAL SUBCOMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Justice
CSAK
8 JAN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1574

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L.

AMT/pa.
9 Jan 45.

SUBJECT : Avventizi di Cancelleria.

TO : H. E. The Minister of Pardcnand Justice.

1. Arising out of the Agenda at today's conference and in reply to the communication from the Ufficio Superiore del Personale, this Sub-Commission is informed by the Chief Budget Officer AC, that no allocation of AMG funds can be made to meet the payments in suspense, the Ministry of Finance having been fully advised as to the situation.

2. Doubtless Your Excellency will arrange for the publication of a decree as in the case of Cagliari meanwhile authorizing the Prefect of Naples by telegram to make a further advance to cover the overdue payments.

Dep

A. F. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

N.F.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4164

151B

SR/786
JAN 5/1145

RISERVATO

Circa 400 impiegati avventizi degli Uffici Giudiziari città di Napoli non lavorano perchè non ricevuto stipendio Dicembre. Nessun fondo pervenuto da Roma durante ultimo trimestre 1944. Prefetto Napoli aiutò con anticipi provvisori Ottobre e Novembre. Ultima richiesta al Ministero di lire 695000 fu fatta il 7 Novembre.

6Genn.1945

119

4104

4

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

---oOo---

Ufficio V° Cancelleria — Roma, 30 dicembre 1944
Prot. n. 5106 compl.

OGGETTO: Avventizi di Cancelleria.

In alcuni distretti di Corte d'Appello dell'Italia liberata sono stati nominati, da varie autorità giudiziarie italiane, d'ordine o col consenso dell'A.M.G., numerosi avventizi di cancelleria - prelevandoli principalmente da dattilografi ed amanuensi - e commessi di ufficiali giudiziari con retribuzione a carico dello Stato.

Detto personale è stato pagato fino ad un certo momento, nella maggior parte dei casi fino al settembre u.s., con fondi messi a disposizione dall'A.M.G., che sospese quindi ogni erogazione di fondi - Da tale epoca pertanto sono stati sospesi i pagamenti ad eccezione della città di Napoli ove il Prefetto anticipò, solo pel mese di ottobre, le somme occorrenti.

Le nomine suddette non sono conformi alla legge italiana non essendo consentita la nomina di avventizi volontari di cancelleria o volontari aiutanti di cancelleria, ad eccezione della Corte di Appello di Cagliari per cui è intervenuto apposito decreto legislativo luogotenenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.90 c.a.

Contrario del pari alla legge italiana è il porre la retribuzione a carico dello Stato poichè gli amanuensi o dattilografi (principale fonte di reclutamento degli avventizi di cancelleria) vanno retribuiti con fondi prelevati dai proventi di cancelleria ed i commessi degli ufficiali giudiziari vanno retribuiti da questi ultimi.

118

Questo Ministero ha pertanto disposto la revoca di tutti i detti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

OGGETTO: Avventizi di Cancelleria.

In alcuni distretti di Corte d'Appello dell'Italia liberata sono stati nominati, da varie autorità giudiziarie italiane, d'ordine o col consenso dell'A.M.G., numerosi avventizi di cancelleria - prelevandoli principalmente da dattilografi ed amanuensi - e commessi di ufficiali giudiziari con retribuzione a carico dello Stato.

Detto personale è stato pagato fino ad un certo momento, nella maggior parte dei casi fino al settembre u.s., con fondi messi a disposizione dall'A.M.G., che sospese quindi ogni erogazione di fondi - Da tale epoca pertanto sono stati sospesi i pagamenti ad eccezione della città di Napoli ove il Prefetto anticipò, solo pel mese di ottobre, le somme occorrenti.

Le nomine suddette non sono conformi alla legge italiana non essendo consentita la nomina di avventizi volontari di cancelleria o volontari aiutanti di cancelleria, ad eccezione della Corte di Appello di Cagliari per cui è intervenuto apposito decreto legislativo Luogotenenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.90 c.a.

Contrario del pari alla legge italiana è il porre la retribuzione a carico dello Stato poichè gli amanuensi o dattilografi (principale fonte di reclutamento degli avventizi di cancelleria) vanno retribuiti con fondi prelevati dai proventi di cancelleria ed i commessi degli ufficiali giudiziari vanno retribuiti da questi ultimi.

Questo Ministero ha pertanto disposto la revoca di tutti i detti provvedimenti di nomina.

118

./.

E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' innegabile però che, fino al giorno del licenziamento, avranno gli avventizi diritto allo stipendio loro assegnato e si impone quindi il problema dello stanziamento dei fondi necessari.

Interessata la Ragioneria Centrale di questo Ministero ha risposto occorrere anzitutto che i vari decreti di nomina siano registrati dalla Corte dei Conti - il che non è probabile avvenga - e che non è possibile provvedere fondi con forme eccezionali di erogazione mancando superiori disposizioni al riguardo.

Frattanto i crediti degli avventizi ammontano a parecchie centinaie di migliaia di lire ed aumentano ogni giorno.

Si impone pertanto la soluzione del problema dello stanziamento dei fondi occorrenti, e si prega codesto On.le Ufficio volere sottoporre la questione all'esame dell'A.C. per quelle determinazioni che riterrà del caso.

PEL MINISTRO
F.to Manca

116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

150A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L

8 January 1945.

SUBJECT : Draft decree increasing returns of the cancelleria.

TO : Finance Sub-Commission.

1. Would you please let this Sub-Commission have your comments on the enclosed draft decree submitted by the Minister of Justice.

2. This Sub-Commission considers the draft a reasonable measure and would appreciate your advice at your earliest convenience.

115

G. L. HAMILTON,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

WF 22/1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro

1498

Roma, 5 gennaio 1945

Prot. N. 8072/231

OGGETTO: Schema di Decreto concernente l'aumento dei proventi di cancelleria.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale
ROMA

Si trasmette per opportuna conoscenza l'unito schema di Decreto luogotenenziale.

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dr. Giorgio Bonelli)

Bonelli

LEGAL SUB COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJC
Italian Section
CLERKS
8 JAN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

148A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L. /rlp.

3 January 1945.

SUBJECT : Draft Decree - Powers of Ministry of Occupied Italy.

TO : CA Sec.

Reference your 9/22a/CA dated 31 Dec 44.

1. From the purely formal and legal point of view the proposed decree is in order. Nevertheless it is clear that unless the decree is implemented in AMG Territory, the Ministry established by the decree will be little more than a shell.

2. Two clauses in the proposed decree raise serious questions of policy which must be decided before the decree, if passed, is implemented in AMG Territory.

3. Article 1 provides that in liberated territory while under AMG the Ministry shall assist in the solution of all problems concerning the position of patriots and their return to civil life.

4. This article, if implemented, will give the right to the Ministry to interfere with the handling of patriots in all areas where implementation is effective. It will be recalled that implementation now extends to some provinces in army areas. Such a right might well embarass the existing policy for the handling of patriots.

5. Further, the Article does not specify to whom the assistance shall be given, and thereby leaves open the possibility of direct action between the Ministry, the patriots themselves and the ENVAI without the intervention of the Allied authorities. It seems that even if the present policy is approved the article should make clear that any assistance is to be given to the Allied authorities in the form of cooperation with them.

113

6. Article 5, clause 3 raises the same problem. In addition, however, it should be observed that much of the work involved in the assistance to and reception of patriots will of necessity take place in areas where the decree will not be implemented. If the decree is approved in general it might be advisable to point this out to the Italian Government in order to avoid future misunderstanding.

7. It is considered that if by reason of any question of policy involved in the decree it appears necessary to exclude the decree from implementation, this fact should be made clear to the Government at the present stage before the decree is finally passed.

W. E. EHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4 74

C

168

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Tel. Ext.: 608.

Ref: 9/22A/CA

31 Dec 44

SUBJECT: Draft Decree - Powers of Ministry of Occupied Italy.

TO: Political Section,
Economic Section (2),
Land Forces Sub-Commission,
Public Health Sub-Commission.

attached

1 Reference this Section letter AG/9A7/LB dated 29 Dec 44 to which was attached a draft decree as to the powers of the new Ministry of Occupied Italy. It is confirmed that the Decree that was forwarded to you has now been superseded by another draft which is attached hereto.

2 It would be appreciated if you will forward any comments which you may have on the new Decree to this Section for collation by 1200 hrs Wednesday 3 Jan 45.

112

R.R. Cripps, Col.,
CAO CA Section.

Copy to: Legal Sub-Commission

(You already have a copy of the decree. It is suggested that a copy of the "agreement" will be present for you a.m. 1 Jan. 45.)

R. R. Cripps

6747

ART. 1.

The Ministry for occupied Italy constituted by D.L. shall provide in respect of the occupied Italian territory for the intensification of the struggle and for the defense of national interests against the German invaders and against their fascist collaborators.

During the occupation by the enemy the Ministry shall maintain liaison with C.V.L.A.I. which is delegated to represent the Government in the struggle against the enemy. After the liberation of the national territory and until the time when the powers of the Italian Government are extended thereto the Ministry shall assist in the solution of all problems concerning the position of patriots and their return to civil life.

ART. 2

The following offices are established in the Ministry for occupied Italy :

(1) for general matters
(2) for military matters
(3) for assistance
(4) for liaison with the Ministry of Foreign Affairs
(5) for press and propaganda

711

ART. 3

The office for general matters shall :

1) maintain contacts between the Government and National Committees of liberation, established in invaded territories, by coordinating their activities and receiving information on them and on their aims;

2) coordinate all clandestine activities and direct the resistance of the population against the invaders;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

U.N.I.L.A.I. which is delegated to represent the Government in the struggle against the enemy. After the liberation of the national territory and until the time when the powers of the Italian Government are extended thereto the Ministry shall assist in the solution of all problems concerning the position of patriots and their return to civil life.

ART. 2

The following offices are established in the Ministry for occupied Italy :

(1) for general matters

(2) for military matters

(3) for assistance

(4) for liaison with the Ministry of Foreign Affairs

(5) for press and propaganda

ART. 3

The office for general matters shall :

1) maintain contacts between the Government and National Committees of liberation, established in invaded territories, by coordinating their activities and receiving information on these and on their aims;

2) coordinate all clandestine activities and direct the resistance of the population against the invaders;

3) collect all possible evidence on the behaviour of Italians towards the invader for the purpose of future rewards and punishments;

4) investigate the financial, monetary and economic situation of the occupied territories.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 4

The office for military matters shall :

1) maintain and ensure the development of relations with "volunteers of ~~for the~~ liberty" (Volontari della Libertà) operating in occupied Italy;

2) provide for uniform organization and intensification of the struggle of the partisans against the Germans;

3) collect any evidence relating to the activities displayed by the Patriots for the purpose of historical documentation and eventual measures which might appear necessary.

ART. 5

The office for assistance shall :

1) provide for any possible kind of assistance moral and material, to Italians living in the invaded territory and for the exchange of news with their relatives residing in liberated Italy;

2) assist and receive Patriots ~~immediately upon liberation of a zone~~ with those in newly liberated Zones and those who cross the lines. Supplying them with immediate material and moral assistance.

3) take care of any kind of material and moral assistance to all the patriots fighting in occupied territory and to their families.

ART. 6

The liaison office with the Ministry for Foreign Affairs shall provide, in agreement with this Ministry, for maintaining contacts with the Patriots who are outside of the national territory because of the occupation of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Italy.

2) provide for uniform organisation and intensification of the struggle of the partisans against the Germans;

3) collect any evidence relating to the activities displayed by the Patriots for the purpose of historical documentation and eventual measures which might appear necessary.

ART. 5

The office for assistance shall :

1) provide for any possible kind of assistance moral and material, to Italians living in the invaded territory and for the exchange of news with their relatives, residing in liberated Italy;

2) assist and receive Patriots ~~immediately upon liberation of a zone~~ as those in newly liberated zones and those who cross the lines, supplying them with immediate material and moral assistance;

3) take care of any kind of material and moral assistance to all the patriots fighting in occupied territory and to their families.

ART. 6

The liaison office with the Ministry for Foreign Affairs shall provide, in agreement with this Ministry, for maintaining contacts with the Patriots who are outside of the national territory because of the necessities of the struggle and for the protection of the patriots captured by the enemy.

ART. 7

The office for information and propaganda shall gather all the information concerning the struggle in occupied Italy.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Ministry for occupied Italy shall provide for the functioning of its own services by civil and military personnel assigned to it from other government Departments and by temporary personnel employed in accordance with the provisions set out in RDL No. 100 of 4 February 1937 and subsequent amendments.

The tables of the personnel who can be assigned to it from other government Departments and those of the personnel who can be employed with a temporary status will be approved by a decree of the Minister for occupied Italy after consultation with the Minister for the Treasury.

306
109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Tel: 608

29th December, 1944.

Ref. AC/9/7/1/2

SUBJECT: Draft Decree - Powers of Ministry of Occupied Italy.

TO : Political Section.
Land Forces Sub-Commission.
Economic Section.
Public Health Sub-Commission.
Legal Sub-Commission.

1. Attached is a draft Decree as to the powers of the new Ministry of Occupied Italy.

2. In order that this Section may coordinate the comments of all Sections and Sub-Commissions for submission to the Chief Commissioner would you please forward any remarks you may have to make concerning the proposed Decree to this office by 1200 hrs. on Monday, 1st January.

R.R. CRIPPS, Col.
CSO CA Section.

Legal A copy of the agreement (TOP SECRET) of which you have extract will be forwarded to you by hand of Col. Spicer. by 1 Bush 30 Dec. 44

Encl: Draft Decree.
(Economic Section 2 copies)

LEGAL SUB COMMISSION
Chief Counsel
29 DEC 1944

6544

HUMBERT OF SAVOY

PRINCE OF PIEDMONT

LIEUTENANT GENERAL OF THE REALM

By virtue of the authority delegated to Us;

Having seen Art. 1, No.3 of the Law of the 31st January 1926, No.100;

Having seen the Lieutenancy Decree of the December 1944, No.

which establishes the Ministry for Occupied Italy;

Having seen the Royal Decree-Law of the 30th October 1943, No.2/B and its successive modifications;

Having seen the Lieutenancy Decree-Law of the 25th June 1944, No.151;

Having heard the Council of Ministers

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister of the Interior, in accord with the Ministers of Foreign Affairs, the Treasury, War, Marine, Air, and Industry Commerce and Labour;

We have Decreed and We Decree

Art. 1.

The Ministry of Occupied Italy established by Lieutenancy Decree provides, in respect of occupied Italian territory, for the protection of the national interests and for the intensification of the struggle against the German invaders and against the Fascists who collaborate with them.

After the liberation and until the administration of the liberated territory passes to the Italian Government, the Ministry maintains the contacts with the Allied military administration for the solution of the problems inherent in the passage of powers from the Committees of National Liberation, in the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having seen the Lieutenancy Decree of the December 1944, No.

which establishes the Ministry for Occupied Italy;

Having seen the Royal Decree-Law of the 30th October 1943, No.2/B and its successive modifications;

Having seen the Lieutenancy Decree-Law of the 25th June 1944, No.151;

Having heard the Council of Ministers

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister of the Interior, in accord with the Ministers of Foreign Affairs, the Treasury, War, Marine, Air, and Industry Commerce and Labour;

We have Decreed and We Decree

Art. 1.

The Ministry of Occupied Italy established by Lieutenancy Decree provides, in respect of occupied Italian territory, for the protection of the national interests and for the intensification of the struggle against the German invaders and against the Fascists who collaborate with them.

After the liberation and until the administration of the liberated territory passes to the Italian Government, the Ministry maintains the contacts with the Allied military administration for the solution of the problems inherent in the passage of powers from the Committees of National Liberation, in the demobilisation of Patriots and in the resumption of civilian life.

Art. 2.

In the Ministry of Occupied Italy are established the following offices:-

(1) General Direction of Political Affairs.

(2) General Direction of Military Affairs.

(3) General Direction of Economic Affairs.

(4) General Direction of Relief.

(5) ~~General~~ Office for Relations with Allied Authority.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

The Direction General of Political Affairs:

(1) maintains the relations between the Government and the Committees of National Liberation constituted in the invaded territories, co-ordinating their action;

(2) directs and co-ordinates the clandestine political action carried out in the occupied territories and the resistance of the population against the invader;

(3) collects all facts possible as to the conduct of Italians in relation to the invader, whether for the purpose of the historical documentation of the subject or for the purpose of future rewards or punishments;

(4) prepares, in agreement with the Committee of National Liberation of Upper Italy, the plans for the politico-administrative re-ordering of the liberated zones.

Art. 4.

The Direction General of Military Affairs, in accordance with the directives of the Allied Command:

(1) assures the carrying out of the relations with the volunteers of liberty operating in occupied Italy;

(2) provides for the organization and intensification of the partisan struggle against the Germans;

(3) collects all the facts relative to the action carried out by the Patriots.

Art. 5.

The Direction General of Economic Affairs:

(a) inquires into the facts regarding the financial, monetary and economic situation of occupied territories;

(b) inquires into the facts regarding war damage in territories not yet liberated, destruction and removals effected by the enemy and displacement

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

invader;

(3) collects all facts possible as to the conduct of Italians in relation to the invader, whether for the purpose of the historical documentation of the subject or for the purpose of future rewards or punishments;

(4) prepares, in agreement with the Committee of National Liberation of Upper Italy, the plans for the politico-administrative re-ordering of the liberated zones.

Art. 4.

The Direction General of Military Affairs, in accordance with the directives of the Allied Command:

(1) assures the carrying out of the relations with the volunteers of liberty operating in occupied Italy;

(2) provides for the organisation and intensification of the partisan struggle against the Germans;

(3) collects all the facts relative to the action carried out by the Patriots.

Art. 5.

The Direction General of Economic Affairs:

(a) inquires into the facts regarding the financial, monetary and economic situation of occupied territories;

(b) inquires into the facts regarding war damage in territories not yet liberated, destruction and removals effected by the enemy and displacement and deportations of workmen;

(c) ascertains the presumable state and trend of agricultural cultivation in the aforesaid territories, the degree of productivity of various branches of industry, the availability of labour, the situation of transport, the efficiency of commercial services, banking and insurance, and also the estimated availability of stocks of all kinds;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(d) takes part in the elaboration of financial, economic and technical plans for the re-establishment of the economic life of the said territories, from the moment of their liberation.

Art. 6.

The Direction General of Relief:

(1) collaborates with Allied Authority in collecting the Patriots of the zones newly liberated and others who pass the lines, supplying them with every form of material and moral assistance;

(2) provides for every form of material and moral assistance to all Patriots and their families;

(3) provides aid for the families of the victims of German or Fascist barbarism;

(4) provides for every possible form of assistance, moral and material, for Italians living in invaded territories and for their relatives living in liberated Italy and for the exchange of news between them.

Art. 7.

The Office for Relations with Allied Authority (Foreign Relations) in agreement with the Ministry of Foreign Affairs:

10977

(a) takes charge of the relation with the Allied Commission and the Allied Military Authorities in respect of everything concerning matters within the competence of the Ministry of Occupied Italy;

(b) maintains contact with the Italian Committees of National Liberation in Switzerland and France;

(c) Concerns itself with problems relating to political and military refugees in France, Switzerland and Yugoslavia;

(d) provides, according to the rules and customs of international law, for [illegible] of Patriots captured by the enemy or forced, as a result of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1) collaborates with Allied Authority in collecting the Patriots of the zones newly liberated and others who pass the lines, supplying them with every form of material and moral assistance;

(2) provides for every form of material and moral assistance to all Patriots and their families;

(3) provides aid for the families of the victims of German or Fascist barbarism;

(4) provides for every possible form of assistance, moral and material, for Italians living in invaded territories and for their relatives living in liberated Italy and for the exchange of news between them.

Art. 7.

The Office for Relations with Allied Authority (Foreign Relations) in agreement with the Ministry of Foreign Affairs:

(a) takes charge of the relation with the Allied Commission and the Allied Military Authorities in respect of everything concerning matters within the competence of the Ministry of Occupied Italy;

(b) maintains contact with the Italian Committees of National Liberation in Switzerland and France;

(c) Concerns itself with problems relating to political and military refugees in France, Switzerland and Yugoslavia;

(d) provides, according to the rules and customs of international law, for the care of Patriots captured by the enemy or forced, as a result of operations of war, to cross the borders of other states.

Art. 8.

The Ministry of Occupied Italy provides for the functioning of its own services by means of civil and military personnel directed from other State Administrations and by means of temporary staff engaged according to the rules of the Royal Decree-Law of the 4th February 1937, No. 100 and successive modifications.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The schedules of personnel who may be directed and of those who may be engaged as temporary shall be approved by decree of the Minister of Occupied Italy in accord with the Minister of the Treasury.

Art. 9.

The present Decree shall come into force the day after that of its publication.

We order, to all whom it may concern, to observe the present Decree and to cause it to be observed as a law of the State.

104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

147A

AC/4104/L. GGH/ap.
2 January 1945.

SUBJECT : Correction of Decree (G.U. No. 83 of 18 Nov 44).

TO : Agriculture Sub-Commission.

1. Reference your AGR/130 of 30 Dec 44 there is no objection to the two sentences :

" Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate ed a quelle che saranno man mano liberate."

" Tali disposizioni sono applicabili nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato subordinatamente al loro estendimento da parte dell'A.M.G. stesso."

being included in the decree of the Minister of Agriculture, if you and Finance Sub-Commission agree that it would make the purport of its provisions clearer.

2. It must be pointed out, however, that they appear unnecessary and that the ordinary implementation of Italian legislation by the Chief of Staff achieves exactly the same purpose.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

JMK/ep

1466A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.P.O. 394
AGRICULTURE SUB-COMMISSION

AGR/ 130
Tel. 478707

30 December 1944

SUBJECT: Correction of Decree (Gazz. Ufficiale nº 83, 18 Nov 44).

TO : Legal Sub-Commission, Attn. Lt.Col. Hannaford.

1. Reference is made to our discussion of the final paragraph of the decree providing for the States' guarantee to banks advancing funds to the Federation of Consorzi Agrari for payment of cost of transporting grain from warehouses to mills.

2. It is desired to make the decree applicable to all areas liberated and as may be liberated. In order to clarify the fact that the State desires to assume the responsibility as the territory comes under its direct jurisdiction, and retroactively to include payments made prior to that date, the Ministry of Agriculture has submitted the attached draft for approval as a substitute for the original final paragraph.

3. May this Sub-Commission be advised if the draft is acceptable as submitted, or of specific changes needed to make it acceptable, insofar as extending it to areas under, or to come under, AMG jurisdiction. We will advise the Ministry of Agriculture.

102

See folio 129A

Leland G. Allbaugh
LELAND G. ALLBAUGH
Director

Distribution:
Finance Sub-Commission
Economic Section
File
Inclosure:
Draft final paragraph.

CIO
CCIO
Chief Counsel
CIO
2 JAN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

145A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4404/L.

CCII/ra.
2 Jan 45.

SUBJECT : Mining Decree.

TO : Public Works and Utilities Sub-Commission.

1. Reference your 176/PWU of 30 Dec 44 and this morning's conversation (Cols. Thompson and Rinder - Col.Hannaford) it is understood that there is no objection to the implementation of D.L.L. 156 of 17 Nov 1944 as it stands in AMG territory and that the objections raised in para 4 of Finance Sub-Commission letter of 21 September 1944 have since been smoothed over.

2. Consequently implementation of Gazzetta Ufficiale 93 of 12th Dec 44 containing said decree is being proceeded with.

G. C. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Br...
for Chief Legal Advis...

101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

144A
GER/bb

Tel: 489081
Extn. 589

4104

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
Public Works and Utilities Sub-Commission

30 Dec 44

REFERENCE: 176/PWU

SUBJECT : Housing Decree.

TO : Legal Sub-Commission.

1. Will you please refer to Decreto Legislativo Luogotenenziale 17 Nov 44, No.366 on the above subject, which was published in the Gazzetta Ufficiale dated 12th Dec 44. The question has risen as to how the provisions of this Decree can be applied within A.M.G. Territory.

2. In this connection I attach herewith a copy of Finance returned Sub-Commission's letter No.13194/F dated 21st Sept 44, and you will note para.4 of that letter relating to "Private Property". Please refer also to article 12 of the Decree itself.

3. When you have had an opportunity of considering the matter, you will no doubt wish to discuss it with us.

for G.E. RHODES,
Lieut-Colonel, R.E.,
Deputy Director.

Enclosure:
Copy of Finance S/C's letter referred to.

LEGAL SUB-COMMISSION
100
31 DEC 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

143A

26

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.C. 394
LEGAL SUB-COMMISSION

PS/rm.

31 Dec. 1944.

AC/1104/L.

SUBJECT : Draft Decree on "gratuite pensioni di passaviti cambiarie etc".

TO : H.E., the Minister of Pardon and Justice.

With reference to Prot. Nr. 8039/64 of 21 Dec. 44 (Dir. Coll.) please find below an extract from a letter of the Finance Sub-Commission to which the draft was referred for approval:

"we see no objection in principle to the application of this decree in Italian Government territory, though it seems to us to be unnecessary, given the present improved state of communications and plethora of money; in any event, the spreading of the instalments over a 12-months' period appears unduly complex and long drawn-out and it will, too, have the undesirable effect of assisting to maintain the existing superabundance of money.

It is noted that the proposed decree is only to apply to those firms 'appartenti a categorie da denigrare con decreto etc.'; we shall be interested to see this further decree, (without which the existing decree is inoperative)".

G.G. HADLAFORD,
Lt. Colonel.
Officer i/c Italian branch:
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Urgent

143B

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

13103/F.

30 December 1944.

SUBJECT: Draft Decree on payment of commercial bills etc.

TO: Legal Sub-Commission.

139A

1. Reference your AC/4104 of 26 December 1944 and our telephone conversation of yesterday (Hannaford/Waters), we see no objection in principle to the application ~~of this advance~~ of this decree in Italian Government territory, though it seems to us to be unnecessary, given the present improved state of communications and plethora of money; in any event, the spreading of the instalments over a 12-months' period appears unduly complex and long drawn-out and it will, too, have the undesirable effect of assisting to maintain the existing superabundance of money.

2. It is noted that the proposed decree is only to apply to those firms "appartenenti a categorie da designare con decreto etc."; we shall be interested to see this further decree, (without which the existing decree is inoperative).

F. H. Wake. Lt.

Joint Director,
Finance Sub-Commission.

REGD SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
Italian Section
CLERKS
30 DEC 1944

98

1430

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE RELATIVO AL GRADUALE PAGAMENTO DI PASSIVITA' CAMBIARIE DI DETERMINATE IMPRESE COMMERCIALI O INDUSTRIALI.

Come è noto, in forza di numerosi decreti ministeriali emanati per le varie zone del territorio dello Stato, colpite dalla guerra, ai sensi del R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071, e del recente decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali è stato sospeso per un periodo di tempo variamente stabilito da zona a zona.

Per la provincia di Roma, ad esempio, il periodo di sospensione verrà a scadere il 31 dicembre 1944.

E' stata fatta presente a questo Ministero la gravità della situazione economica che verrebbe a determinarsi, specialmente per le aziende industriali, qualora l'ingente massa degli effetti cambiari, per i quali è stato sospeso il termine di scadenza, dovesse essere pagata in quel breve periodo di tempo, che, cessata la sospensione, resta ancora a decorrere perchè si verifichi la scadenza degli effetti.

Da ciò la necessità di escogitare un sistema di graduale pagamento di tali passività cambiarie per i casi in cui la speciale situazione in cui vengano a trovarsi determinate imprese industriali e commerciali rendano questa impossibile il pagamento integrale del debito in unica soluzione. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quello del Tesoro valuteranno di volta in volta la sussistenza di tale condizione.

Nei sensi suddetti è stato predisposto l'unito schema di provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cente decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, il termine del_
la scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali è stato sospeso per un periodo di tempo variamente stabilito da zona a zona.

Per la provincia di Roma, ad esempio, il periodo di sospensio_
ne verrà a scadere il 31 dicembre 1944.

E' stata fatta presente a questo Ministero la gravità della situazione economica che verrebbe a determinarsi, specialmente per le aziende industriali, qualora l'ingente massa degli effetti cambiari, per i quali è stato sospeso il termine di scadenza, do_
vesse essere pagata in quel breve periodo di tempo, che, cessata la sospensione, resta ancora a decorrere perchè si verifichi la scadenza degli effetti.

Da ciò la necessità di escogitare un sistema di graduale pa_
gamento di tali passività cambiarie per i casi in cui la speciale situazione in cui vengano a trovarsi determinate imprese industria_
li e commerciali rendano questa impossibile il pagamento integra_
le del debito in unica soluzione. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quello del Tesoro valuteranno di vol_
ta in volta la sussistenza di tale condizione.

Nei sensi suddetti è stato predisposto l'unito schema di prov=
vedimento.

App.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE RELATIVO AL GRADUALE PAGAMENTO DI PASSIVITA' CAMBIARIE DI DETERMINATE IMPRESE COMMERCIALI E INDUSTRIALI.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i decreti ministeriali per la proroga delle scadenze cambiario emanati ai sensi del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n.2071 e del decreto legislativo 20 agosto 1944, n.175;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo unico.

Il pagamento dei vaglia cambiari e delle cambiali, dopo che sarà cessata la sospensione del termine di scadenza, della quale il debitore abbia usufruito per effetto di decreti ministeriali, emanati ai sensi del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n.2071, e del decreto legislativo 20 agosto 1944, n.175, può essere eseguito a rate, qualora ne siano debitrici imprese industriali o commerciali appartenenti a categorie da designare con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e Lavoro d'intesa col Ministro del Tesoro.

Dopo che sarà compiuto il decorso del residuale termine rimasto sospeso, la scadenza è ulteriormente prorogata di quadrimestre in quadrimestre, previo pagamento di un minimo del 10%, del 25%, del 30% e del 35% della somma dovuta. Deve altresì di volta in volta essere pagato anticipatamente per il quadrimestre successivo l'interesse nella misura legale più il 2% sulla somma residuale.

Sugli effetti sono annotati le proroghe e i pagamenti parziali eseguiti.

Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i decreti ministeriali per la proroga delle scadenze cambiarie emanati ai sensi del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n.2071 e del decreto legislativo 20 agosto 1944, n.175;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo unico.

Il pagamento dei vaglia cambiari e delle cambiali, dopo che sarà cessata la sospensione del termine di scadenza, della quale il debitore abbia usufruito per effetto di decreti ministeriali, emanati ai sensi del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n.2071, e del decreto legislativo 20 agosto 1944, n.175, può essere eseguito a rate, qualora ne siano debitrici imprese industriali e commerciali appartenenti a categorie da designare con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e Lavoro d'intesa col Ministro del Tesoro.

96

Dopo che sarà compiuto il decorso del residuale termine rimasto sospeso, la scadenza è ulteriormente prorogata di quadrimestre in quadrimestre, previo pagamento di un minimo del 10%, del 25%, del 30% e del 35% della somma dovuta. Deve altresì di volta in volta essere pagato anticipatamente per il quadrimestre successivo l'interesse nella misura legale più il 2% sulla somma residuale.
Sugli effetti sono annotati le proroghe e i pagamenti parziali eseguiti.
Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNMD No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1424

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4104/L. BS/mt.
28 December 1944.

SUBJECT : Draft decree suspending until one year after the cessation of war the right to obtain a release from duty to pay annual rent for the use of land by emphyteusis, etc.

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

With reference to the letter of the Ministry (Uff. Colleg.) Prot. No. 6008/64 of 13 Dec 44, please be advised that the publication of this draft decree has been approved.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

-2-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

File 4104 ✓

141A

JEH/cam

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
AGRICULTURE SUB-COMMISSION

Tel. 770
AGR/155.0

27 December 1944

SUBJECT: Draft Decree Suspending Until One Year After the Cessation of War the Right to Obtain a Release from Duty to Pay Annual Rent for the Use of Land by Emphyteusis, etc.

TO : Legal Sub-Commission

1. With your memorandum AC/4104/1 of 20 December to this Sub-Commission you transmitted a draft Decree on the above subject for comments.

2. We have examined the provisions of this proposed Decree and find them to be sound and constructive. It is our opinion that AC approval of this Decree is deserved.

Leland G. Allbaugh

LELAND G. ALLBAUGH
Director

94

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104. 140A Mod 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro
Ufficio di collegamento con l'AC

Roma, 18 dicembre 1944

Prot. N. 8008/84

OGGETTO: Trasmissione schemi di decreti.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale
ROMA

Si trasmettono per conoscenza gli uniti schemi di decreti

1) Sospensione fino ad un anno dopo la cessazione della guerra delle affrancazioni dei canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue.

2) Proroga di termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

Si resta di attesa della relativa adesione.

93

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dott. Giorgio Bonelli)

Bonelli

Mr. Heizer (Legislation) says that no. 1 is a sound piece of legislation - To remain he will confirm by a memo the telephone message. 26/12 for Dr.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

1394

AC/4104/1.

ES/rm.
26 December 1944

SUBJECT : Draft decree on gradual payment of liabilities constituted by drafts and bills of exchange of certain commercial and industrial undertakings.

TO : Finance Sub-Commission.

Would you please let this Sub-Commission have your comments on the above draft submitted by the Minister of Justice.

G.C. HANKAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

J 4104 Fill (138A) gm.a.c

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro
Ufficio Collegamento con l'AC.

Roma, 24 dicembre 1944

Prot. N° 8039/8H

OGGETTO: Schema di Decreto ligislativo al graduale pagamento di passività cambiarie di determinate imprese commerciali o industriali.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale
R O M A

Si trasmette l'unito schema di Decreto relativo all'oggetto per l'adesione.

L' UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dott. Giorgio Bonelli)

Bonelli

LEGAL SUB COMMISSION
C.O.
DECK
CABLE RECEIVED
FILE
Italian Section
CLASS
26 DEC 1944

91

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(137)

AC/4104/L.

23 Dec. 1944

SUBJECT : Draft decree on leases and subleases of urban real estate.

TO : H.E., the Minister of Pardon and Justice.

With reference to Prot. n. 8031/84 of 23 Dec. 1944 (Uff. Collag.) this Sub-Commission has no comments to offer on the above draft.

"draft decree"
Rtd

G.G. HANFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104. ✓ Ass

136A

Mod 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIVSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro
Ufficio Collegamente con l'AC.

Roma, 23 dicembre 1944

Prot. N° 8931/84

OGGETTO: Schema di Decreto concernente disposizioni in materia di affitti e subaffitti degli immobili urbani.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale
R O M A

Si trasmette l'unito schema di Decreto Luogotenenziale relativo all'oggetto, con preghiera di far pervenire la relativa adesione con cortese sollecitudine trattandosi di provvedimento che dovrebbe essere discusso al prossimo Consiglio dei Ministri.

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dott. Giorgio Bonelli)

Bonelli

OK
RA 89

ITALIAN SUB COMMISSION
G.S.O.
C.M.F.
Legal Section
CLERKS
23 DEC 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

135A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L.

E%/ph.
20 Dec 44.

SUBJECT : Draft decree suspending until one year after the cessation of war the right to obtain a release from duty to pay annual rent for the use of land by emphyteusis etc.

TO : Agriculture Sub-Commission.

1. The enclosed draft with a "relazione" was submitted to this Sub-Commission for approval by the Ministry of Justice.

2. Would you please advise this Sub-Commission whether or not you have any comments to offer.

G. C. HADFIELD,
Lt.Colonel,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

134A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L. LS/ap.
20 December 1944.

SUBJECT : Draft Decree on " proroga di termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

This Sub-Commission has no comments to offer in respect of the above draft submitted with letter Prot. No. 8008/84 of the Ministry (Uff.Coll.) dated 18 Dec 1944.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

87

4104 (133A)

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI.

In conseguenza dello stato di guerra e della perdurante occupazione nemica di parte del territorio nazionale si verifica la impossibilità, da parte degli enti interessati, di osservare i termini del 30 giugno 1945 e rispettivamente del 1° luglio 1945, stabiliti:

1°) dall'art.204, II° comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con il R. D.20 marzo 1942 n.318 -- per quanto riguarda l'assoggettamento delle società civili a tempo indeterminato (e di quelle la cui durata non risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942) alle norme del codice sulle società semplici;

2°)-dall'art.206 delle predette disposizioni, relative all'obbligo per le società commerciali e cooperative costituite all'entrata in vigore del codice di uniformare alle nuove norme l'atto costitutivo e lo statuto.

3°)- dall'art.209 capoverso, relativo all'obbligo di uniformarsi alle nuove norme, da parte delle società che abbiano, prima dell'entrata in vigore del codice, investito il capitale in difformità dalle disposizioni degli articoli 2359 2360 del codice civile;

4°) dall'art.213, relativo alla durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti alla entrata in vigore del codice;

5°). dall'art.215, II° comma, riguardante le società per azioni aventi, al giorno della entrata in vigore del codice, un capitale inferiore a lire cinquecentomila;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

te occupazione nemica di parte del territorio [illegible]
verifica la impossibilità, da parte degli enti interessati, di osservare i termini del 30 giugno 1945 e rispettivamente del 1° luglio 1945, stabiliti:

1°) dall'art.204, II° comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con il R. D.20 marzo 1942 n.318 - per quanto riguarda l'assoggettamento delle società civili a tempo indeterminato (e di quelle la cui durata non risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942) alle norme del codice sulle società semplici;

2°)-dall'art.206 delle predette disposizioni, relative all'obbligo per le società commerciali e cooperative costituite all'entrata in vigore del codice di uniformare alle nuove norme l'atto costitutivo e lo statuto.

3°)- dall'art.209 capoverso, relativo all'obbligo di uniformarsi alle nuove norme, da parte delle società che abbiano, prima dell'entrata in vigore del codice, investito il capitale in difformità dalle disposizioni degli articoli 2359 2360 del codice civile;

4°)- dall'art.213, relativo alla durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti alla entrata in vigore del codice;

5°)-dall'art.215, II° comma, riguardante le società per azioni aventi, al giorno della entrata in vigore del codice, un capitale inferiore a lire cinquecentomila;

6°)- dall'art.216, riguardante le società a garenzia limitata della Venezia Giulia e Tridentina e l'obbligo imposto alle stesse di conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7°)- dall'art. 217 II° comma, riguardante le società cooperative in accomandita;

8°) - dall'art.221,riguardante l'obbligo per gli imprenditori di uniformare la ditta alle disposizioni dell'art. 2563 del codice;

9°) - dall'art.223, riguardante l'obbligo di uniformare alle nuove disposizioni i contratti di consorzio stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice.

Per tutti i termini previsti nelle disposizioni suaccennate si rende pertanto necessaria una congrua proroga, al che si provvede con l'unito schema di decreto legislativo,con il quale i detti termini vengono spostati rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 204, II comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 II comma, 216, 217 II comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con R.D. 20 marzo 1942 n. 318;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

85

Art. 1

I termini del 30 giugno 1945 e del primo luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, II° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 II° comma, 216, 217 II° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con R.D. 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 204, II comma,206,209 capoverso, 213,215 II comma, 216,217 II comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con R.D.30 marzo 1942 n.318;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

85

Art. 1

I termini del 30 giugno 1945 e del primo luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 II° comma,206,209 capoverso, 213,215 II° comma, 216, 217 II°comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie,approvate con R.D. 30 marzo 1942,n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo,a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Letter to France
dated 19 Dec 44

Subject. Draft Decree on increase
of charges due to Officials.

See file 4104/15 8½

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSI[ON]

(1314)

AC/4104/L. 18 Dec 44 DC/ap.

SUBJECT : Draft decree on payment of bonds declared lost, destroyed, stolen etc., and of bonds issued with the clause " not transferable ".

TO : Finance Sub-Commission.

1. Enclosed please find the above mentioned draft decree for your comments and concurrence.

2. May this matter please be treated as urgent as this Sub-Commission understands that the decree will be submitted for approval to the next Council of Italian Ministers on December 20th 1944.

83

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

1518

EB/mt.
19 December 1944.

AC/4104/L.

SUBJECT : Draft Decree on "disposizioni relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra".

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. With reference to Ministry's 7380/84 (Uff. Collag.) of 22 Nov. 44 this Sub-Commission has no comments to offer in respect of the above draft.

2. It is regretted that some delay occurred in answering the afore-said letter.

82

G. G. HANRAHAN,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

1308

AC/4104/L. /mt. 5 December 1944.

SUBJECT : War damages - privately owned railways.

TO : Transportation Sub-Commission.

1. Your AC/44/1/TM together with the letter of the Ministry of Communications has been duly received and perused.

2. The explanations given in the Minister's letter clarify the purpose of the decree which is still not so apparent in the text itself.

3. It is understood that under the provisions of Art. 14, the State becomes the owner of the proportion of rolling stock it has financially contributed to restore or replace. This proportion is determined by the Commission established under Art. 5. These advances cannot be refunded.

4. Under Art. 15 however it is expressly stated that advances made by the State under Art. 8, must be refunded. This really needs clarifying in the text itself, as non refundable advances under 14 appear to be included in Art. 8.

5. Whether the purpose of the State to acquire a control over all rolling stock privately owned ~~[illegible]~~, is desirable or not, is a matter of policy for your Sub-Commission to decide.

81

G. C. HANNAFORD,
Lt.Colonel, Officer i/c Italian Branch,
for Deputy Chief Legal Advisor.

4104 Zb

1308

SCHEME OF LAW-DECREE CONCERNING THE ALLOTMENT OF UNGROWN LAND TO LABORERS.

NEW SCHEME

Art. 1. Associations of land laborers, regularly constituted as cooperatives or other agencies, may obtain the allotment of lands, in private or public owner-ship, which appear to be ungrown or insufficiently cultivated with reference to their quality, agricultural conditions of the place where they are located and to the necessities of cultivation of the farm with relation to the needs of the national agricultural production.

Art. 2. Officials in charge of sequestered fascist estated falling under provisions of Lieutenant Law-Decree No.159 of 27 July 1944, May - in case of lands operated directly and where the matter does not fall under provision of art. 1 - entrust the farm to cooperatives of land laborers reckoned to give sufficient guarantee to keep the farm up to the degree of productivity already achieved.

Art. 3. The claim for the allotment of the lands is examined, after having heard both parties or their delegates, by a Provincial Commission, composed of the President of the Tribunal of the capital city of the Province - or of a judge delegated by him - who is to act as its President, of a representative of landowners and a representative of land laborers, both appointed by the Prefect on the proposal of their respective Syndical organizations. The Provincial Inspector of Agriculture participates in the work of the Commission, in an advisory capacity.

Art. 4. Should the Commission accept the claim and should an agreement fail between the parties, the former is to establish the indemnity to be paid to the owner, eventually making use of the parties themselves.

Furthermore the Commission sets date and conditions of taking possession of the lands and the term within which the cultivation of the allotted lands must begin. The lands may not be sublet or passed to anybody else.

The Commission delegates to the Provincial Inspectorate of Agriculture, with the assistance of two experts appointed by the parties, the formulation of the regulations of the allotment; the afore-said regulations must contain an inventory of transfer and operation rules.

Art. 5. The decision of the Commission must be issued within a maximum term of 15 days from the date of presentation of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

falling under prescriptions of [illegible]
27 July 1944, May - in case of lands operated directly and where the matter does not fall under provision of art. 1 - entrust the farm to cooperatives of land laborers reckoned to give sufficient guarantee to keep the farm up to the degree of productivity already achieved.

Art. 3. The claim for the allotment of the lands is examined, after having heard both parties or their delegates, by a Provincial Commission, composed of the President of the Tribunal of the capital city of the Province - or of a judge delegated by him - who is to act as its President, of a representative of landowners and a representative of land laborers, both appointed by the Prefect on the proposal of their respective Syndical organizations. The Provincial Inspector of Agriculture participates in the work of the Commission, in an advisory capacity.

Art. 4. Should the Commission accept the claim and should an agreement fail between the parties, the former is to establish the indemnity to be paid to the owner, eventually making use of the parties themselves.

Furthermore the Commission sets date and conditions of taking possession of the lands and the term within which the cultivation of the allotted lands must begin. The lands may not be sublet or passed to anybody else.

The Commission delegates to the Provincial Inspectorate of Agriculture, with the assistance of two experts appointed by the parties, the formulation of the regulations of the allotment; the afore-said regulations must contain an inventory of transfer and operation rules.

Art. 5. The decision of the Commission must be issued within a maximum term of 15 days from the date of presentation of the claim.

The allotment decree is issued by the Prefect, in accordance with the decision of the Commission, within a maximum term of 5 days from the date of the decision.

The duration of the allotment cannot exceed four crop-years.

The decree cannot undergo any appeal either on administrative or legal grounds, with the exception of the part concerning the indemnity for which, in accordance with the pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cedure of ordi[illegible]y judgment, both parties [illegible]y apply to the Judiciary Authority within the peremptory term of 15 days from the date on which the Prefect Decree was made known to them.

Art. 6. Non-fulfilment or break of the obligations that have been set forth will cause the allotment to be cancelled by a Prefect Decree issued on recommendation of the Commission.

An appeal against such decree may be submitted to the Ministry of Agriculture within the term of 15 days from notification thereof.

Art. 7. Grantees may benefit from all credit facilities established by the legislation now in force concerning agrarian operating credit.

Art. 8. The present decree shall be effective as of the day of its publication on the Official Gazette of the Kingdom.

We hereby order whomsoever concerned to comply with this decree and to cause compliance therewith as the law of the land.

79

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7. Grantees may benefit from all credit facilities established by the legislation now in force concerning agrarian operating credit.

Art. 8. The present decree shall be effective as of the day of its publication on the Official Gazette of the Kingdom.

We hereby order whomsoever concerned to comply with this decree and to cause compliance therewith as the law of the land.

79 $

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1298

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.C.O. 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/410/L. GGH/ps.
2 Dec 44.

SUBJECT : Ministerial Decree 14 Nov 44 dealing with interprovincial transport.

TO : Agriculture Sub-Commission.

1. This decree will have to be excluded from the implementation of the Gazzetta Ufficiale in AMG territory owing to the fact that in its last paragraph Minister Gullo has assumed jurisdiction over territories controlled by Army or Allied Government authorities. This assumption of jurisdiction is not only improper, but illegal and void of any legal effect.

2. Will you let this Sub-Commission know whether the terms of the Decree have been discussed with or approved by your Sub-Commission as in any case the Decree as it stands will have to be officially repealed by the Minister of Agriculture through an insertion in the Gazzetta Ufficiale.

3. However, if you wish the provisions of the Decree implemented in AMG territory, you should request the Minister of Agriculture to re-enact it after having deleted the offending sentence.

C. G. HAMMOND,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

1284

AC/4104/L.

EB/mt.
1 December 1944.

SUBJECT : Draft decree on certificates of the "Casellario Giudiziale".

To : H.E. the Minister of Pardon and Justice.

This Sub-Commission wishes to express its concurrance with the above draft decree submitted with Ministry's letter Prot. No. 337/7396 of 29 Nov. 1944.

77

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Gabinetto di S. E. il Ministro
Ufficio di collegamento con l'AC

270

Roma, 29 novembre 1944

Prot. N. 337/7396

OGGETTO: Decreto legislativo sui certificati del Casellario giudiziale

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R o m a

Si trasmette per l'adesione l'unito schema di decreto che abroga il R.D.L. 27 ottobre 1923 n. 1983 sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

L'Ufficiale di collegamento
(Dr. Giorgio Bonelli)

Bonelli

-78

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

1927B

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, CHE ABROGA IL R. DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1927, N. 1983, SULL'OMISSIONE NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLE DECISIONI PENALI PER DETERMINATI REATI.

L'annesso provvedimento non ha bisogno di speciale illustrazione. Esso trova in sè stesso chiara spiegazione.

E' opportuno tuttavia ricordare che il regime fascista non solo volle esaltare in tutti i modi coloro che parteciparono all'instaurazione ed al mantenimento del regime stesso; ma per i colpevoli di reati - giustamente condannati dalla autorità giudiziaria - provvide a che nessuna traccia apparisse dai certificati del casellario giudiziale.

A tal fine con il R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 1983, fu stabilito che negli accennati certificati, anche se richiesti dalle pubbliche autorità, non si facesse menzione delle decisioni penali per reati che erano stati commessi per fine strettamente fazioso o partigiano - ma che con grande impudenza si asserirono compiuti per fine nazionale - ovvero per reati aventi comunque connessione con il fine anzidetto.

E' evidente come siffatte disposizioni siano assolutamente in contrasto con il nuovo ordine politico dello Stato. Da qui la necessità di provvedere senz'altro all'abrogazione delle norme del R. decreto legge 27 ottobre 1927, il che viene appunto disposto con l'unito schema di decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PENALI PER DETERMINATI REATI.

L'annesso provvedimento non ha bisogno di speciale illustrazione. Esso trova in sè stesso chiara spiegazione.

E' opportuno tuttavia ricordare che il regime fascista non solo volle esaltare in tutti i modi coloro che parteciparono all'instaurazione ed al mantenimento del regime stesso; ma per i colpevoli di reati -- giustamente condannati dalla autorità giudiziaria -- provvide a che nessuna traccia apparisse dai certificati del casellario giudiziale.

A tal fine con il R.decreto-legge 27 ottobre 1927, n.1998, fu stabilito che negli accennati certificati , anche se richiesti dalle pubbliche autorità, non si facesse menzione delle decisioni penali per reati che erano stati commessi per fine strettamente fazioso o partigiano - ma che con grande impudenza si asserirono compiuti per fine nazionale - ovvero per reati aventi comunque connessione con il fine anzidetto.

E' evidente come siffatte disposizioni siano assolutamente in contrasto con il nuovo ordine politico dello Stato. Da qui la necessità di provvedere senz'altro all'abrogazione delle norme del R.decreto-legge 27 ottobre 1927: il che viene appunto disposto con l'unito schema di decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE ABROGA IL R.DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1927,N.1983, SULL'OMISSIONE NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLE DECISIONI PENALI PER DETERMINATI REATI.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

Visto il R.decreto legge 27 ottobre 1927,n.1983;

Visto l'art.4 del decreto legge luogotenenziale 26 giugno 1944,n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli,Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

E' abrogato il R.decreto-legge 27 ottobre 1927,n.1983, convertito nella legge 29 novembre 1928,n.2666,il quale stabilisce di non fare menzione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

127A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L.

/mt.
28 November 1944.

SUBJECT : Decree instituting "Tribunale Militare di Guerra" for Northern Italy.

TO : Procuratore Generale Militare.

1. This Sub-Commission has carefully perused the project of decree and Your Excellency's observations in regard thereto.

2. The text of the decree itself appears to cover most of the points discussed during the various meetings which took place at this HQ. It is however no concern of this Sub-Commission whether the Italian authority convening or supervising this Tribunale Militare is to be the Ministry of War, the Stato Maggiore, or the "Procura Generale".

3. This Sub-Commission has only one comment to make. It is felt that in order to define more clearly the jurisdiction of this Tribunale Militare.
Art. 3 should read "territorio liberato dai tedeschi" instead of "territorio liberato".

4. It is hoped that Your Excellency will be able to obtain shortly the sanction of the Ministerial Departments concerned to the publication of the Decree in the Gazzetta Ufficiale and then forward to this Sub-Commission the names of the judges and officials selected to make up the establishment of the new [illegible].

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Copy to: 4086=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGAL S/C
126A

Q1104.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
ECONOMIC SECTION
APO #394

LAJ/GES/mrh

7.03/ES

See folio 119A.

27 November 1944

SUBJECT: Draft of Legislative Decree Relating to Measures for Sheltering the Roofless.

TO : Ministry of Public Works

The proposed draft of your Housing Decree has been reviewed by the Sub-Commissions of A.C. interested in this program and we wish to offer the following comments:-

*** *** ***

Art. 2.

In several paragraphs of this article the word "may" is used, we suggest that the word "will" be substituted. In other words the payments by the Government should be made compulsory rather than permissive only.

Paragraph 5, requires further clarification as the priority of the mortgage should be definite and not subject to conditions. Lending Institutions should be required to assume independently the responsibility of ensuring the proper use of the funds advanced. In its present wording it might be presumed that these loans would have priority over taxes which we do not believe is your intention.

The last paragraph indicates that a supplemental decree is to be issued in connection with Housing problems. If such a future Decree is intended merely to clarify operational procedur, there would appear to be no objection to this, but if the new Decree would subtract or alter the benefits indicated in the present Decree, then we believe this condition will tend to retard housing because of the uncertainty created.

While the enactment of the subject Decree should not be delayed, it is imperative to formulate and establish promptly by another legislative decree an operating organization, with its authority and responsibility well defined, to carry out the provisions of this decree.

While the structure of this operating organisation may be national in scope, preferably a separate unit within the Ministry of Public Works, it should provide for decisions to be made and appropriate action to be taken at Commune level. The

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fullest employment of local initiative and services is essential to achieve the desired results. The onset of winter stresses the need for this supplemental decree to be enacted as speedily as possible.

Art. 6.

It is suggested that adequate provision should be made in this article in order that the owner of a property may be protected from loss of his property in case, as seems likely, the tenants cannot, or do not, pay the rent.

Art. 8.

Item 3 of this article gives consideration to persons from other Communes whose property has been damaged. We believe that this should be extended to all evacuees from other Communes, owing to war conditions.

**** **** ****

No article in this Decree makes any provision for the appropriation of funds with which to pay for the work to be done. We regard this as a serious omission and a specific appropriation should be included otherwise the effectiveness of the Decree will be nullified and unnecessary delay will result.

While this Decree places the responsibility of engineering upon the Genio Civile, no provision has been made authorizing the Minister of Public Works to engage such engineers or architects as may be needed to carry out this work efficiently. It is recommended that both of the above named provisions should indicate that the funds provided to carry out this Housing Program be included in the budget of the Ministry of Public Works. 471

May the Decree be modified please in accordance with the above suggestions and another copy of the revised Decree submitted to us before its approval of the Council of Ministers.

For the Chief Commissioner:

A. G. ANTOLINI
Acting Deputy Chief of Staff
Economic Section

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L.

GGH/ap.
28 November 1944.

SUBJECT : Draft decrees on :
-"Modificazioni all'ordinamento del Notariato"
-"Proroga delle disposizioni del R.D.L. 3 Gennaio 1944, n.1.
-"Modificazioni al R.D.L. 21 aprile 1943 n.245 nella disciplina dei consumi".

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

With reference to Prot. No. 7384/84 of the ufficio di collegamento dated 25 Nov 1944 this Sub-Commission has no comments to offer in respect of the above draft decrees.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104 124A Mod 9

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro
Ufficio Collegamento con l'AC

Roma, 25 novembre 1944

Prot. N. 38H/9H

OGGETTO: Trasmissione schemè di Decreti.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale
R O M A

Si trasmettono per l'adesione i seguenti schema di Decreto:

1) Decreto sulla proroga delle disposizioni del R.D.L. 3 Gennaio 1944 n. I
2) Decreto contenente modificazioni all'ordinamento del notariato -
3) Decreto che apporta modificazioni al R.D.L. 21 Aprile 1943 n.245 sulla disciplina dei consumi.

L'Ufficiale di Collegamento
(dott. Giorgio Bonelli)

Bonelli

Inform ed Bonelli
Gen O.M. by telephone
28/11/44

2 DIC 1944

capo ufficio

69

4104

(124B)

R E L A Z I O N E

allo schema di decreto legislativo che proroga l'efficacia delle disposizioni del R.D.L. 3 gennaio 1944 n.1.

Col R.D.L. 3 gennaio 1944, n.1, furono emanate disposizioni intese a sospendere, per effetto delle particolari esigenze create dallo stato di guerra, il corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali dall'otto settembre 1943 al 31 dicembre 1944. In vista della prossima scadenza di tale sospensione, poichè tuttavia perdurano le anormali condizioni che ebbero a determinare l'emanazione del provvedimento legislativo anzidetto, si reputa necessario prorogare l'efficacia del provvedimento medesimo fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La proroga non riguarda i termini e i procedimenti in materia tributaria, per i quali il Ministero delle Finanze intende promuovere un provvedimento autonomo. 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Schema di decreto legislativo Luogotenenziale : Proroga delle disposizioni del R.D.L. 3 gennaio 1944 n. 1

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio decreto legge 3 gennaio 1944,n.1;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943 n.2/3 e 29 maggio 1944, n.141;

Visto l'art.4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli,Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per il Tesoro e per l'Industria,Commercio e Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

67

La disposizioni del R.D.L. 3 gennaio 1944,n.1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni ,dei termini di decadenza e dei termini processuali,eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino al termine del semestre successivo alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione .

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio decreto legge 3 gennaio 1944,n.1;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943 n.2/3 e 29 maggio 1944, n.141;

Visto l'art.4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli,Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per il Tesoro e per l'Industria,Commercio e Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

Le disposizioni del R.D.L. 3 gennaio 1944,n.1, 67 concernente la sospensione del corso delle prescrizioni ,dei termini di decadenza e dei termini processuali,eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino al termine del semestre successivo alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione .

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONTENENTE MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n°89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il R.decreto 10 settembre 1914 n°1326 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata;

Visto l'art.1 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n°151;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia:

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1°

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i notai possono procedere alla pubblicazione dei testamenti allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n.89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il R.decreto 10 settembre 1914 n.1326 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata;

Visto l'art.1 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1°

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i notai possono procedere alla pubblicazione dei testamenti allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

66

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

= R E L A Z I O N E =

Le vigenti disposizioni di legge prescrivono che per procedersi alla pubblicazione dei testamenti olografi e segreti occorre unire al verbale di pubblicazione stessa l'estratto dell'atto di morte del testatore desunto dai registri dello stato civile.

Del pari l'estratto dell'atto di morte del testatore deve essere allegato, in caso di testamento pubblico, al verbale di richiesta di passaggio del testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

Accade ora che tale documento, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra spesso non possa essere prodotto dagli interessati: o perchè andarono distrutti i registri dello stato civile, o perchè detti registri si trovano in comune non ancora liberato, ovvero in un comune con il quale non è possibile comunicare o per altre ragioni sempre connesse allo stato di guerra.

E' evidente il danno che deriva alle parti interessate dalla sospensione della pubblicazione del testamento per mancanza dell'estratto dell'atto di morte attualmente prescritto.

Con il presente schema di decreto legislativo luogotenenziale si ripara a tale inconveniente prescrivendo che fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i notai possono procedere alla pubblicazione di un testamento allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, sempre beninteso che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte, e che la stessa disposizione si applica pure, nel caso di testamento pubblico, per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fasci-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

te del testatore desunto dai registri dello stato civile.

Del pari l'estratto dell'atto di morte del testatore deve essere allegato, in caso di testamento pubblico, al verbale di richiesta di passaggio del testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

Accade ora che tale documento, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra spesso non possa essere prodotto dagli interessati: o perchè vengono distrutti i registri dello stato civile, o perchè detti registri si trovano in comune non ancora liberato, ovvero in un comune con il quale non è possibile comunicare o per altre ragioni sempre connesse allo stato di guerra.

E' evidente il danno che deriva alle parti interessate dalla sospensione della pubblicazione del testamento per mancanza dell'estratto dell'atto di morte attualmente prescritto.

Con il presente schema di decreto legislativo luogotenenziale si ripara a tale inconveniente prescrivendo che fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i notai possono procedere alla pubblicazione di un testamento allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, sempre beninteso che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile ottenere l'estratto dell'atto di morte, e che la stessa disposizione si applica pure, nel caso di testamento pubblico, per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi

65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4164

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1943, n. 245, CONTENENTE NORME PENALI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI CONSUMI.

L'art. 23 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, dispone nell'art. 23 che le denuncie dei reati preveduti nello stesso R. decreto devono essere inviate al Prefatto, il quale ne cura la trasmissione all'autorità giudiziaria con le sue osservazioni e con il risultato degli accertamenti compiuti.

L'accennata disposizione appare nettamente in contrasto con il nuovo ordine dello Stato e rappresenta come ha esattamente osservato la Presidenza del Consiglio dei Ministri una ingiustificabile interferenza dell'autorità amministrativa nell'attività propria dell'autorità giudiziaria, non ammissibile nel funzionamento di uno Stato retto da libere istituzioni.

Tale interferenza che ha dato pure luogo a notevoli inconvenienti, messa anche in rilievo dal Ministero della Agricoltura e delle Foreste, appare tanto più grave in quanto con il successivo art. 24 del predetto R. decreto, si dà al Prefetto perfino la facoltà di non trasmettere le denunzie all'autorità giudiziaria e di ordinare il rilascio delle persone arrestate e la restituzione delle cose sequestrate.

Occorre quindi procedere alla soppressione delle disposizioni degli artt. 23, commi 1 e 2, e dell'art. 24 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'art.23 del R.decreto legge 22 aprile [illegible] contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, dispone nell'art.23 che le denuncie dei reati preveduti nello stesso R.decreto devono essere inviate al Prefetto, il quale ne cura la trasmissione all'autorità giudiziaria con le sue osservazioni e con il risultato degli accertamenti compiuti.

L'accennata disposizione appare nettamente in contrasto con il nuovo ordine dello Stato e rappresenta come ha esattamente osservato la Presidenza del Consiglio dei Ministri una ingiustificabile interferenza dell'autorità amministrativa nell'attività propria dell'autorità giudiziaria, non ammissibile nel funzionamento di uno Stato retto da libere istituzioni.

Tale interferenza che ha dato pure luogo a notevoli inconvenienti, messa anche in rilievo dal Ministero della Agricoltura e delle Foreste, appare tanto più grave in quanto con il successivo art.24 del predetto R.decreto, si dà al Prefetto perfino la facoltà di non trasmettere le denunzie all'autorità giudiziaria e di ordinare il rilascio delle persone arrestate e la restituzione delle cose sequestrate.

Occorre quindi procedere alla soppressione delle disposizioni degli artt.23,commi 1 e 2, e dell'art.24 del R.decreto del 1943, le quali danno al Prefetto le menzionate facoltà.

E' inoltre da osservare che il citato art.23 consen

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

te altresì al Prefetto di ordinare la sospensione della licenza ovvero di ogni altra attività non soggetta a licenza, anche prima dell'esito del procedimento. Pure questa facoltà non sembra possa essere mantenuta, perchè l'adozione di una misura amministrativa di così grave momento, in base al puro e semplice fatto della denuncia, non si concilia con un libero ordinamento. Con la soppressione di tale facoltà rimane peraltro impregiudicato l'esercizio, da parte della autorità di pubblica sicurezza, dei poteri conferitile dalle norme generali per la revoca o per la sospensione delle autorizzazioni di polizia (licenze e simili).

Secondo le direttive su indicate è stato predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo, con il quale viene quindi ripristinato il principio fondamentale di ordinamento processuale penale, per cui le denuncie dei reati dagli organi di polizia giudiziaria devono essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria. Ciò è anche conforme a quanto già dispone il decreto legge luogotenenziale 4 luglio 1944, n.153, per quanto concerne le infrazioni alle norme sul conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944, ed è altresì conforme ad un precedente schema di carattere generale in materia di reati annonari, predisposto da questo Ministero nella sua sede di Salerno e che non ha avuto più corso.

Non sembra poi che occorra dare notizia al Prefetto delle denuncie ai fini delle facoltà oggi accordategli dagli artt.29 e 32 del decreto del 1943 (richiesta all'autorità giudiziaria di destinare al consumo le merci sequestrate e confiscate), poichè giustamente ha osservato il Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ta non sembra possa essere mantenuta, perchè l'adozione di una misura amministrativa di così grave momento, in base al puro e semplice fatto della denuncia, non si concilia con un libero ordinamento. Con la soppressione di tale facoltà rimane peraltro impregiudicato l'esercizio, da parte della autorità di pubblica sicurezza, dei poteri conferitile dalle norme generali per la revoca o per la sospensione delle autorizzazioni di polizia (licenze e simili).

Secondo le direttive su indicate è stato predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo, con il quale viene quindi ripristinato il principio fondamentale di ordinamento processuale penale, per cui le denuncie dei reati dagli organi di polizia giudiziaria devono essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria. Ciò è anche conforme a quanto già dispone il decreto legge luogotenenziale 4 luglio 1944, n.153, per quanto concerne le infrazioni alle norme sul conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944, ed è altresì conforme ad un precedente schema di carattere generale in materia di reati annonari, predisposto da questo Ministero nella sua sede di Salerno e che non ha avuto più corso.

Non sembra poi che occorra dare notizia al Prefetto delle denuncie ai fini delle facoltà oggi accordategli dagli artt.29 e 32 del decreto del 1943 (richiesta all'autorità giudiziaria di destinare al consumo le merci sequestrate o confiscate), poichè giustamente ha osservato il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste che siffatte facoltà non appaiono necessarie, potendo in proposito provvedere d'ufficio la stessa autorità giudiziaria, come si è prati

./.

63

declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785016

cato durante l'amministrazione dell'A.M.G. . Sono stati pertanto opportunamente modificati i citati articoli 29 e 32 del R.decreto del 1943 per la parte riflettente la richiesta del Prefetto ivi contemplata.

Le indicate modificazioni al R.decreto 22 aprile 1943, n.245, rendono necessario il coordinamento di esse con le norme del R.decreto-legge 20 gennaio 1944,n.44, sull'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di large consumo. All'uopo si provvede con l'art.4 dello schema, che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'art.1 (immediata immissione nel consumo di merci deperibili) e dell'art.3, comma I (prezzo da corrispondersi per la merce immessa nel consumo), mentre quelle dell'art.2 (immissione nel consumo di merci confiscate) e dell'art.3,comma 2 (deposito del prezzo delle merci immesse nel consumo), si possono sopprimere, perchè in proposito già provvede adeguatamente il R.decreto 22 aprile 1943,n.245. Le norme del R.decreto del 1944, essendo così assorbite da quelle del R.decreto del 1943, rimangono abrogate; il che viene espressamente sancito dall'art. 6 dello schema.

62

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL R.DECRETO LEGGE 22 APRILE 1943,n.245, CONTENENTE NORME PENALI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI CONSUMI.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R.decreto-legge 22 aprile 1943,n.245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visto l'art.4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste, e per l'Industria,il Commercio ed il Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Al R.decreto-legge 22 aprile 1943, n.245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti. 61

Art.2

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppres-

sa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R.decreto-legge 22 aprile 1943,n.245,contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visto l'art.4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste, e per l'Industria,il Commercio ed il Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Al R.decreto-legge 22 aprile 1943, n.245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art.2

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art.3

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

" Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte al consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale.".

Art.4

L'art.32 è così modificato:

" Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il Pubblico Ministero o il pretore competente per l'esecuzione può ordinare la restituzione di esse al consumo con decreto motivato, quando ne ravvisi la opportunità.

"Copia del decreto viene comunicata al Prefetto, il quale provvede ai sensi dell'art.30, comma 3. La somma ricavata in seguito alla consegna agli Enti interessati deve essere versata immediatamente all'ufficio del registro ".

Art.5

Dopo l'art.32 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art.32 bis " Se si tratta di merci deteriorabili, soggette a tesseramento o di largo consumo ed appartenenti all'imputato, la immissione al consumo deve aver luogo immediatamente. A tale scopo l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine il Prefetto che ordina la restituzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

" Qualora si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria può destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

-60-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

L'art. 32 è così modificato:

" Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il Pubblico Ministero o il pretore competente per l'esecuzione può ordinare la restituzione di esse al consumo con decreto motivato, quando ne ravvisi la opportunità.

"Copia del decreto viene comunicata al Prefetto, il quale provvede ai sensi dell'art. 30, comma 3. La somma ricavata in seguito alla consegna agli Enti interessati deve essere versata immediatamente all'ufficio del registro ".

Art. 5

Dopo l'art. 32 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 32 bis " Se si tratta di merci deteriorabili, soggette a tesseramento o di largo consumo ed appartenenti all'imputato, la immissione al consumo deve aver luogo immediatamente. A tale scopo l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine il Prefetto che ordina la restituzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

" Qualora si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione l'ufficiale di polizia giudiziaria può destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

" La somma ricavata è depositata ai sensi dell'art. 31 ".

Art. 32 ter " In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere

./.

60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ".

Art. 6

Il R.decreto-legge 20 gennaio 1944,n.44, è abrogato.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

59

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ro 4104

123A

ESTABLISHED OF A MILITARY TRIBUNAL OF WAR FOR NORTHERN ITALY

Art. 1) - An ordinary Military Tribunal of war for Northern Italy is hereby established.

Art. 2) - Such Military Tribunal of war for Northern Italy shall have the same jurisdiction of the territorial Military Tribunals of war and unless otherwise provided by this D.L.L. shall be composed and operate in accordance to the rules of procedure and of organization in force on the 8 September 1943 for the aforesaid tribunals.

Art. 3) - The territorial jurisdiction of the tribunal of war for Northern Italy shall apply to all the liberated italian territory, excepting those zones under the jurisdiction of a local territorial Military Tribunal of war which is in operation.

Art. 4) - In cases provided for by Art. 263 CPM of war and by Art. 4 of R.D.L. No. 668 of 29 July 1943 the Military Tribunal of war for Northen Italy may be called to sit as Special Tribunal of war by order of.....
The sitting as Special Tribunal, may be ordered, whenever exceptional circumstances may ask for it, also in regard to all the proceedings which are to be dealt with in a certain place and for a certain period of time.

Art. 5) - The Bench shall not be bound to comply with the rules on its composition in regard to the rank of the accused and to the branch of the Armed Forces to which the accused belongs. nevertheless when the accused is a senior officer, the President shall hold at least the rank of colonel, and the Bench shall be composed, excepting the judge advocate of senior officers.
In proceedings against general officers, the President, of equal or higher rank than the accused's, shall be appointed by.....

Art. 6) - The rank held by the accused in the Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale or in armed forces constituted after September 8th, 1943 by the

.//.

C/mt

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

so called italian social republic shall be disregarded for the composition of the Bench.
The rank held on September 8th 1943 shall be considered in regard to officers of other armed forces who have served under the above mentioned government.

Art. 7) - The Procuratore Militare may order the constitution of separate sections and assign to them a number of military magistrates not exceeding what is strictly required.
The President of the Tribunal shall designate a judge to act as president and the other judges to be assigned for sitting on the bench of such sections, excepting the judge-advocate.

Art. 8) - Whenever it is not possible to apply "giudizio direttissimo" summary pre-trial investigation shall be adopted on all cases falling within the jurisdiction of the Tribunal of war for Northern Italy.

Art. 9) - Penal action shall be commenced and exercised by the "Procuratore Militare". Whenever the "Procuratore Militare" is of the opinion that no further action must be taken on account of the obvious groundlessness of the denunciation, of the complaint, or of the report and he has not yet applied for the summons, he shall order the discontinuance of the proceeding and inform accordingly at once the Procuratore Generale Militare, who may ask for the records of the case and order the action to be carried on.

Art.10) - Whenever after the summary pre-trial investigation the Procuratore Militare is of the opinion that no action should be taken against even only somebody 57 among the accused persons he shall transmit the case to the Military Tribunal together with the consequent requests. The Military Tribunal shall in chamber either pronounce the decision in accordance with the requests, or order the remittal of the case to the Procuratore Militare asking him to apply for the summons.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11) - The President, the judges and the Military magistrates and chancellors for the Military Tribunal of war for Northern Italy shall be appointed and assigned.....
.....

Art. 12) - An officer holding the rank not lower than colonel shall act as president. In case of his absence or impediment the elder senior officer shall substitute him. Sections shall in any case be presided by senior officers.
Either an officer holding the rank not lower than colonel in the military justice branch, or a lieut-colonel of the same branch entrusted with the performance of duties pertaining to higher rank,(incaricato del grado superiore) shall act as procuratore militare.

Art. 13) - The first sitting of the Tribunal and the date of commencement of his functioning shall be fixed by an order of.....

Art. 14) - Whenever required for the proper functioning, the..... ....., upon proposal of the Procuratore Militare, may order that the Tribunal be transferred to another seat.

Art. 15) - In territories not yet restored to the Italian administration, this decree shall be published by posters and the effective date shall be the day of its publication.

Art. 16) - The effective date of this D.L.L. shall be the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom.

ASSEFIELD ACQUISITION

123B

SULL'ISTITUZIONE DI UN TRIBUNALE MILITARE DI GUERRA PER L'ITALIA SETTENTRIONALE.

Si prevede l'istituzione di un tribunale militare di guerra ordinario (non si tratta, cioè, di un ofgano giurisdizionale da costituirsi ex novo) per l'Italia Settentrionale, con competenza territoriale estendentesi a tutto il territorio italiano liberato, nel quale non sia ancora in funzione un tribunale militare di guerra locale, territorialmente competente. Pertanto il nuovo tribunale non avrebbe competenza sui territori non ancora trasferiti alla Amministrazione italiana, nei quali però funzioni un normale tribunale militare (es.città di Napoli, provincie a nord di Roma comprese nella giurisdizione del tribunale di Roma). Avrebbe invece competenza sui territori trasferiti all'Amministrazione italiana anche dopo il trasferimento sino all'entrata in funzione del normale tribunale militare locale.

La giurisdizione dell'istituendo tribunale sarebbe quella propria dei tribunali militari di guerra, coi quali avrebbe altresì comuni le norme di costituzione e di funzionamento, salve le eccezioni previste nel progettato provvedimento legislativo.

Devesi però prevedere che il tribunale per l'Alta Italia possa essere convocato come tribunale straordinario non solo di volta in volta, alla pari dei tribunali territoriali di guerra, ma che tale convocazione possa essere disposta per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo. Ciò avuto riguardo ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

estendentesi a tutto il territorio italiano liberato, nel quale non sia ancora in funzione un tribunale militare di guerra locale, territorialmente competente. Pertanto il nuovo tribunale non avrebbe competenza sui territori non ancora trasferiti alla Amministrazione italiana, nei quali però funzioni un normale tribunale militare (es.città di Napoli, provincie a nord di Roma comprese nella giurisdizione del tribunale di Roma). Avrebbe invece competenza sui territori trasferiti all'Amministrazione italiana anche dopo il trasferimento sino all'entrata in funzione del normale tribunale militare locale.

La giurisdizione dell'istituendo tribunale sarebbe quella propria dei tribunali militari di guerra, coi quali avrebbe altresì comuni le norme di costituzione e di funzionamento, salve le eccezioni previste nel progettato provvedimento legislativo.

Devesi però prevedere che il tribunale per l'Alta Italia possa essere convocato come tribunale straordinario non solo di volta in volta, alla pari dei tribunali territoriali di guerra, ma che tale convocazione possa essere disposta per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo. Ciò avuto riguardo sia alle particolari situazioni dei luoghi ove il tribunale dovrà funzionare, sia alle difficoltà di provvedere di volta in volta all'ordine di convocazione da parte di Autorità lontane. Naturalmente questo punto del funzionamento del tribunale come straordinario

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dovrà essere studiato con particolare cautela, Esclu so che l'ordine di convocazione possa essere emanato da Autorità militare non italiana, deve essere risol= ta a questo proposito e sotto tutti gli altri aspet ti la delicata questione della dipendenza e del po= tere di vigilanza.

In attesa di decisioni in proposito nello sche= ma è stata lasciata in bianco l'indicazione dell'Au= torità competente per i singoli provvedimenti.

Importantissimo è sopratutto che il nuovo tribu nale sia un organismo bene attrezzato, ottimamente composto e bene sorretto dalle autorità centrali,in guisa che in nessuna maniera si senta isolato nel suo funzionamento e mai possa essere, o apparire,un semplice organo di esecuzione di decisioni delle Au= torità Alleate, le quali, è bene tener presente,pos= sono sempre, ove lo credano, avvalersi nei territori occupati del loro preminente diritto di giurisdizio= ne a mezzo dei propri organi.

L'osservanza delle norme ordinamentali relative 54
alla composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato ed alla forza armata cui esso appartie ne non può essere resa obbligatoria per il nuovo tri bunale, perchè ciò costituirebbe un troppo grave im= pedimento al suo funzionamento.

Norme specifiche di composizione si ravvisano però necessarie per i giudizi a carico di ufficiali superiori e di ufficiali generali. Sembra indispen= sabile stabilire che non si terrà conto del grado che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tere di vigilanza.

In attesa di decisioni in proposito nello schema è stata lasciata in bianco l'indicazione dell'Autorità competente per i singoli provvedimenti.

Importantissimo è sopratutto che il nuovo tribunale sia un organismo bene attrezzato, ottimamente composto e bene sorretto dalle autorità centrali,in guisa che in nessuna maniera si senta isolato nel suo funzionamento e mai possa essere, o apparire,un semplice organo di esecuzione di decisioni delle Autorità Alleate, le quali, è bene tener presente,possono sempre, ove lo credano, avvalersi nei territori occupati del loro preminente diritto di giurisdizione a mezzo dei propri organi.

L'osservanza delle norme ordinamentali relative alla composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato ed alla forza armata cui esso appartiene non può essere resa obbligatoria per il nuovo tribunale, perchè ciò costituirebbe un troppo grave impedimento al suo funzionamento.

54

Norme specifiche di composizione si ravvisano però necessarie per i giudizi a carico di ufficiali superiori e di ufficiali generali. Sembra indispensabile stabilire che non si terrà conto del grado che l'imputato abbia raggiunto nella milizia v.s.n. o in forze armate istituite dopo l' 8 settembre 1943 dal governo della secidente repubblica sociale (guardia repubblicana, brigate nere, ecc.), nè, comunque,dei gradi conferiti dal detto governo.

Il Tribunale dovrebbe avere una costituzione organica tale, da permettere la rapida costituzione,nel

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

suo seno, di sezioni staccate, da destinare e far funzionare rapidamente secondo le esigenze del servizio. L'allegato progetto di organico prevede la possibilità del simultaneo funzionamento di tre collegi giudicanti.

Normalmente, in relazione al suo carattere ed alle sue finalità, il nuovo tribunale dovrebbe procedere per direttissima. Nei casi nei quali il giudizio per direttissima non è consentito ed in quelli in ordine ai quali non si ravvisasse possibile adottare tale procedimento, si procederebbe con istruzione sommaria. Resterebbe in ogni caso esclusa l'istruzione formale, che, tra l'altro, richiederebbe l'assegnazione in organico di giudici istruttori anche per ciascuna sezione.

L'inizio dell'azione penale sarebbe devoluto, in ogni caso, al Procuratore militare; la deroga al disposto dell'art. 245 C.P.M.G. ravvisandosi assolutamente necsssaria per lo speciale carattere del nuovo organo, per il fatto che esso non verrebbe costituito presso alcun comando e per le circostanze di tempo e di luogo in cui dovrebbe funzionare.

Si ravvisa poi necessario conservare l'istituto dell'archiviazione delle denunce, querele o referti infondati, come era previsto dall'art. 74 comma 3° cod.proc.pen. prima della recente modificazione. Mancherebbe infatti il giudice istruttore per l'emanazione del decreto di non doversi procedere. Per la stessa ragione la richiesta di non doversi procedere in base ai risultati dell'istruzione dovrebbe dal P.M. essere rivolta al Tribunale, che pronuncerebbe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legi giudicanti.

Normalmente, in relazione al suo carattere ed alle sue finalità, il nuovo tribunale dovrebbe procedere per direttissima. Nei casi nei quali il giudizio per direttissima non è consentito ed in quelli in ordine ai quali non si ravvisasse possibile adottare tale procedimento, si procederebbe con istruzione sommaria. Resterebbe in ogni caso esclusa l'istruzione formale, che, tra l'altro, richiederebbe l'assegnazione in organico di giudici istruttori anche per ciascuna sezione.

L'inizio dell'azione penale sarebbe devoluto, in ogni caso, al Procuratore militare; la deroga al disposto dell'art. 245 C.P.M.G. ravvisandosi assolutamente necessaria per lo speciale carattere del nuovo organo, per il fatto che esso non verrebbe costituito presso alcun comando e per le circostanze di tempo e di luogo in cui dovrebbe funzionare.

Si ravvisa poi necessario conservare l'istituto dell'archiviazione delle denunce, querele o referti infondati, come era previsto dall'art. 74 comma 3° cod.proc.pen. prima della recente modificazione. Mancherebbe infatti il giudice istruttore per l'emanazione del decreto di non doversi procedere. Per la stessa ragione la richiesta di non doversi procedere in base ai risultati dell'istruzione dovrebbe dal P.M. essere rivolta al Tribunale, che pronuncerebbe in camera di consiglio, anzichè al giudice istruttore.

La prima sede del tribunale, la data di inizio del suo funzionamento ed i successivi trasferimenti

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di sede sarebbero stabiliti con apposite determina= zioni, che avrebbero effetto immediato. Alla istitu= zione del nuovo tribunale mediante il provvedimento legislativo di cui è questione ed alla sua costituzio ne organica, con le nomine e le assegnazioni dei giu dici e dei magistrati militari si dovrebbe addiveni= re subito, in modo che, una volta deciso l'inizio del funzionamento, questo potesse aver luogo senza intral ci.

Per il territorio non ancora passato all'Ammi= nistrazione italiana sarebbe necessario stabilire, previo accordo con le Autorità Alleate, l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno della sua pubbli cazione mediante affissione.

52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

122A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L. AFHQ/st.
27 November 1944.

SUBJECT : Expurgation, Commercial Insurance Coys.

TO : Finance Sub-Commission.

1. Ref. is to your letter 1371/7 date 18 November 1944, and enclosures.

2. This Sub-Commission agrees with your suggestion in para 3 (a) that a clause should be inserted in the project to provide for the earliest possible return to normal working, and, therefore, that Article 3 of R.D.L. No. 83 should not be extended to the proposed measure.

3. As regards para 4 of your letter, our Italian legal expert advises that virtually Italian insurance coys were already functioning under a considerable amount of fascist control whilst their economy was, and still is, largely influenced by powerful Allied corporations. Moreover, the principle of appointing extraordinary commissioners to industrial and commercial concerns having already been accepted by AC as a desirable policy (including the banks), there would appear to be some difficulty in making out a stronger case for excepting insurance undertakings.

4. Again, if the operation of the proposed decree were to be confined to insurance companies whose head officers are in liberated territory, then practically all the big companies would be excluded since, if we are not mistaken, their seats are in the North. Better in this case to dispense with the proposed altogether as being nugatory.

151

W.R. BURNS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[redacted]

HFH Ro file

HFGAL S/C (121A)
Scanlon
WEB

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
MILITARY SECTION

LAS/SMS/ml

7.03/52

26 November 1944

SUBJECT: Draft of legislative Decree Relating to Measures for Sheltering The Homeless.

TO : His Excellency Pietro Mancini,
Minister of Public Works.

The proposed draft of your Housing Decree has been reviewed by the Sub-Commissions of A.C. interested in this program and we wish to offer the following comments:-

*** *** ***

Article.

In several paragraphs of this article the word "may" is used, we suggest that the word "will" be substituted. In other words the payments by the Government should be made compulsory rather than permissive only.

Paragraph 5, requires further clarification as the priority of the mortgage should be definite and not subject to conditions. Lending institutions should be required to assume independently the responsibility of ensuring the proper use of the funds advanced. In its present wording it might be presumed that these loans would have priority over taxes which, we do not believe is your intentions.

The last paragraph indicates that a supplemental decree is to be issued in connection with housing problems. If such a future Decree is intended merely to clarify operational procedure, there would appear no objection to this, but if the new Decree would subtract or alter the benefits indicated in the present Decree, then we believe this condition will tend to retard housing because of the uncertainty created. If it is the intention to issue another Decree, it would seem that the provisions of the contemplated Decree should be embodied in the present one and thus help to expedite the entire program of re-housing.

Article.

It is suggested that adequate provision should be made in this article in order that the owner of a property may be protected from loss of his property in case, as seems likely, the tenants cannot, or do not, pay the rent.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Artali.

Item 3 of this article gives consideration to persons from other Communes whose property has been damaged. We believe that this should be extended to all evacuees from other Communes, owing to war conditions.

*** *** ***

We article in this Decree makes any provision for the appropriation of funds with which to pay for the work to be done. We suggest this as a serious omission and specific appropriation should be included otherwise the effectiveness of the Decree will be nullified and unnecessary delay will result.

While this Decree places the responsibility of engineering upon the Genio Civile, no provision has been made authorizing the Minister of Public Works to engage such engineers or architects as may be needed to carry out this work efficiently. It is recommended that both of the above named provisions should indicate that the funds provided to carry out this housing program be included in the budget of the Ministry of Public Works.

May the Decree be modified please in accordance with the above suggestions and another copy of the revised Decree submitted to us before its approval of the Council of Ministers.

For the Chief Commissioner:

A. G. ANTOLINI
Acting Deputy Chief of Staff
Economic Section

49

[redacted]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(213

Draft of Legislative Decree relating to measures for sheltering the roofless.

Umberto di Savoia, Prince of Piemont

Lieutenant General of the Realm.

Having taken into account the necessity of attending as quickly as possible to the repair of private buildings damaged by the war in order to shelter persons left homeless owing to belligerent actions;

By virtue of the authority deputed to Us;

Having seen Our Legislative Decree of June 25 1944 No. 151, concerning the Government's power to promulgate judicial provisions;

Having considered the decision of the Cabinet Council;

On the proposal of the Minister, Secretary of State for P.W. in agreement with the Ministers for the Interior, of the Treasury and of Justice;

We have sanctioned and enact what follows:

ART. 1. The Ministry of Public Works is authorized to see to the repair of private buildings damaged by the war in order to shelter persons left homeless owing to belligerent actions.

To all intents and purposes of the law the works for the execution of the repairs are considered urgent and indefeasible.

It is forbidden to dispose of materials plants and remains existing in public areas and in the areas of destroyed or damaged private buildings except the case in which the owner of the buildings intends to carry out the works of reconstruction or of repair within the time which the Public Works Administration will prescribe.

48

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 2. The Ministry of Public Works has authority to prevent owners from carrying out works of repair and reconstruction if they would hinder or delay the execution of works considered urgent and indefferable according to the preceding article.

A State contribution for works not exceeding 150,000 lire may be granted to owners who intend to carry out indeferable and urgent repairs, within the time according to the provisions which will be ordered; it will be equal to half the cost for the first 75,000 lire and to a third for the remaining amount.

A bonus not exceeding 10% of the cost may also be paid to owners who qualify for contribution envisaged in the preceding paragraph, if the works of repair are completed by 30 June 1945 and no later.

In those cases in which an expenditure above 150,000 lire is foreseen, mortgage loans may be granted to the owners of buildings by the Credit Societies authorized with a State contribution for the payment of the yearly mortgage instalments not exceeding the third part of the sum claimed for repairs.

The mortgage drawn up in favour of the lending Institution guaranteeing the loan has priority over every other existing one and also right of repayment before other privileged credits, on condition that precautions are taken to ensure the employment of the loaned sum in the execution of repairs.

Under another Decree, to be issued by agreement between the Ministers of the Treasury and of Public Works, a further procedure will be laid down for granting loans and contributions as also for the recovery of the sums paid by the State for carrying out works envisaged in the following articles.

ART. 3. In cases in which the Ministry of P.W. decides to see to the execution of works of repair according to Art. 1, notice will be given to the owner 5 days prior to the drawing up of record of the actual state of the property.

If the owner has no attorney or representative in the locality in which the building is situated, the notice mentioned in preceding paragraph may be notified to the person charged with the supervision and care of his property, and in cases in which residence of the owner is unknown or in which the notification is not possible, the notice itself will be affixed to the bulletin board of the Commune.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 4. Once the works have been completed, the Genio Civile Office will cross-examine the owner or the persons mentioned in paragraph 2 of preceding article, qua to the ascertainment of said works and condition of the premises drawing up the minutes thereof.

ART. 5. The approval of the final accounts and the testing having taken place, the final list of works done will be forwarded to the "Intendenza di Finanza" of the province in which the works were carried out, in order to obtain the repayment envisaged in the following article.

ART. 6. The owners of the buildings repaired by the F.W. Administration have to refund the cost of the repairs but limiting themselves to two thirds of the amount resulting from the final accounts.

This repayment shall be effected either in a lump sum or in 20 equal annual payments, plus interest at legal rates.

The State credit has the same privilege envisaged in art. 2771 of the Civil Code on the building in which the works of repair have been carried out.

For the recovery of the aforesaid credit, the privileged procedure established in the law for the collection of direct taxes may be applied.

ART. 7. The works of repair being completed, the Genio Civile Office will inform the Mayor of the Commune of this.

The Mayor will find out as quickly as possible if the owner of the building repaired by the F.W. Administration needs it entirely or in part for his own family, and will report it to the Commission mentioned in the following article for the measures therein envisaged.

The Commission may, if need be, order the owner, who has no other dwelling in the Commune, to occupy the premises for a certain period.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 8. Persons left homeless owing to war events may ask for the allotment of the available dwelling-houses repaired by the F.W. Administration and by private owners according to the preceding articles, excluding the houses already occupied according to preceding article.

The requests for allotment must be handed in to the Mayor of the Commune.

A list of requests will be made up according to the preferential criterions for allotting the dwellings found under paragraph 5 of the present article.

A Commission appointed by the Prefect of the Province and made up of the Mayor, who presides over it, or of a deputy of his, of a member chosen among the homeless, and of another one chosen from among the owners of houses, both of them nominated by the Communal Junta, will decide upon the requests for allotment.

The allotment will be disposed in the following order, in favour of:

1) those who previously rented the repaired lodging and who are unable to secure another lodging for themselves.

2) those who, owing to their profession, employment or trade, cannot leave the Commune.

3) air-bombed persons coming from another Commune.

Within the categories mentioned in numbers 2 and 3, persons in reduced circumstances and heads of large families, living with them and maintained by them, will be given preference.

The reasons for the decisions of the Commission will be stated.

ART. 9. The allotments of premises are subject to the payment of a monthly rent, which will be settled upon at the moment of allotment or by another successive measure, by the Commission mentioned in preceding article, on the basis of the prices current in the Commune, bearing in mind the grade of importance of the works of repair.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

If t[illegible] same lodging is allotted to several persons separately the rent will be settled upon for each of the allottees.

The amount of the rent will be made known to the owner and the allottee by means of a return receipt registered letter.

In the cases outlined in last part of para. 2 of art. 3 a summary of the measure will be affixed to the Commune's bulletin board.

Within 15 days of receipt of the registerd letter or of the publication of the summary of the Commission's measure, the interested parties may lodge a claim with the Pretore who has jurisdiction over the locality in which the allotted lodging is situated.

The appeal must be notified to the other party, who will be authorized to present a counter claim in his defence within 10 days of the notification, and will be so deposited at the Chancery of the Pretura.

The Pretore decides, having personally heard the parties.

The sentence of the Pretore cannot be revoked.

ART. 10. The monthly rent will have to be paid by the allottee directly to the owner not later than the 10th of each month. In case of non-payment within the aforesaid time, the Mayor will, on the owner's request, revoke the allotment, if no justifiable reasons for granting a delay exist, fixing 15 days time for the delivery of the premises.

The delay shall not last more than 30 days, unless special circumstances such as illness, unemployment or public calamities.

If the lodging is not handed back by the prescribed or postponed date, the owner may apply to the Judicial Authority.

ART. 11. The length of time privately owned buildings may be occupied as shelters may not exceed 5 years.

The re-delivery to the owner shall be carried out [illegible] the drawing-up of minutes verifying the condition of the premises on the part of the Genio Civile Office.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12. The provisions of the present decree are also applicable to the buildings in which works of repair have been begun by the F.W. Administration after 31st August 1944.

Art. 13. The present decree becomes operative on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom Special Series.

We order etc.

Given in .....

43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104 7le 1205 Rod.2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro
Ufficio di Collegamento con l'AC

Prot. N° 438/8H

Roma, 22 novembre 1944

OGGETTO: Schema di Decreto contenente disposizioni relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale
R O M A

Si trasmette per conoscenza l'allegato schema di Decreto contenente disposizioni relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra, unitamente alla sua relazione.

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dott. Giorgio Bonelli)

Bonelli

42

ART
Ha dove opposizione
la norma a carico
a reato permette
libertà provvisoria

GJH

(120 B)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Ufficio Superiore del Personale e degli Affari Generali

===oooOooo===

S C H E M A

di Decreto Legislativo Luogotenenziale contenente disposizioni relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra.-

R E L A Z I O N E

Le particolari circostanze, dipendenti dal prolungarsi dello stato di guerra, specialmente per quanto concerne la interruzione delle comunicazioni e l'anormale situazione amministrativa seguita agli avvenimenti del 10 luglio (data del primo sbarco in Sicilia) e dell'8 settembre 1943, hanno dato luogo a difficoltà ed inconvenienti che, se non fossero prontamente eliminati, comprometterebbero gravemente il regolare andamento del servizio negli uffici giudiziari.

La necessità di riservare, ciascun anno, nei concorsi, una metà dei posti disponibili a favore dei richiamati alle armi, e la sopravvenuta impossibilità di espletare i concorsi stessi, hanno determinato notevoli vacanze nei gradi iniziali dei ruoli del personale giudiziario, di cui pure era già avvertita la deficienza numerica anche per l'assenza dei numerosi magistrati in servizio militare.

41

Tali inconvenienti sono ora aggravati dalle difficoltà, spesso insormontabili, che si incontrano per il trasferimento del personale da una ad altra sede, nonchè dalla impossibilità sia di disporre di coloro che sono rimasti in Africa o nell'Egeo, o che sono prigionieri di guerra, o che si trovano nelle zone tuttora occupate, sia di ottenere dalle varie Corti di Appello le deliberazioni ed i pareri per le promozioni richiesti dalle disposizioni del vigente Ordinamento giudiziario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

S C H E M A

di Decreto Legislativo Luogotenenziale contenente disposizioni relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra.-

R E L A Z I O N E

Le particolari circostanze, dipendenti dal prolungarsi dello stato di guerra, specialmente per quanto concerne la interruzione delle comunicazioni e l'anormale situazione amministrativa seguita agli avvenimenti del 10 luglio (data del primo sbarco in Sicilia) e dell'8 settembre 1943, hanno dato luogo a difficoltà ed inconvenienti che, se non fossero prontamente eliminati, comprometterebbero gravemente il regolare andamento del servizio negli uffici giudiziari.

La necessità di riservare, ciascun anno, nei concorsi, una metà dei posti disponibili a favore dei richiamati alle armi, e la sopravvenuta impossibilità di espletare i concorsi stessi, hanno determinato notevoli vacanze nei gradi iniziali dei ruoli del personale giudiziario, di cui pure era già avvertita la deficienza numerica anche per l'assenza dei numerosi magistrati in servizio militare.

Tali inconvenienti sono ora aggravati dalle difficoltà, spesso insormontabili, che si incontrano per il trasferimento del personale da una ad altra sede, nonchè dalla impossibilità sia di disporre di coloro che sono rimasti in Africa o nell'Egeo, o che sono prigionieri di guerra, o che si trovano nelle zone tuttora occupate, sia di ottenere dalle varie Corti di Appello le deliberazioni ed i pareri per le promozioni richiesti dalle disposizioni del vigente Ordinamento giudiziario.

Intanto, i compiti attribuiti alla Magistratura ed al personale di Cancelleria sono venuti continuamente aumentando.

In particolare, ingente è l'onere che deriva agli Uffici giudiziari dai numerosissimi processi in materia annonaria, per i reati contro la disciplina dei granai

./.

41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del popolo e per quelli che interessano le Forze Armate Alleate, anche in vista del fatto che tali processi - il cui svolgimento viene continuamente e attentamente seguito dagli Organi della Commissione Alleata - esigono speciale cura ed assoluta prontezza di trattazione, per i loro delicati ed evidenti riflessi politici.

Inoltre - a prescindere dai frequenti incarichi che molti magistrati sono chiamati a ricoprire presso gli Uffici legislativi delle varie Amministrazioni - è da tener presente che, recentemente, il Decreto 27 luglio 1944, n.159 sulle sanzioni contro il fascismo ha reso necessario destinare altri magistrati a presiedere le Commissioni di epurazione e le Commissioni provinciali di cui agli articoli 8 e 30 del Regio decreto-legge citato, e distaccarne altri ancora, insieme con numerosi funzionari di Cancelleria, presso l'Alto Commissariato per le sanzioni suddette.

Dove si tenga, altresì, conto dell'allarmante aumento della criminalità comune, e del notevole numero di delicati, urgenti e gravi processi derivanti dalle denuncie per reati fascisti, che affluiscono alle Procure del Regno, risulta evidente la assoluta necessità e la improrogabile urgenza di porre il Ministero in grado di provvedere ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi negli Uffici giudiziari, utilizzando nel miglior modo possibile lo scarsissimo personale attualmente disponibile.

L'unito schema di Decreto si propone appunto tale finalità e tende, insieme, ad evitare che il personale rimanga, per le circostanze suddette, pregiudicato nei suoi legittimi interessi di carriera.

A prevenire le conseguenze della impossibilità, che frequentemente ricorre per il personale, di trasferirsi da una ad altra sede, gli articoli 1 e 2 dello schema prevedono, infatti, la destinazione, in soprannumero - senza indennità di missione - di coloro che, perchè rimasti bloccati fuori sede, o a seguito di nomina, promozione o trasferimento, dovrebbero raggiungere una località in territorio tuttora occupato, e con il quale non esistano ancora sufficienti mezzi di comunicazione.

-40

La forma del provvedimento (decreto ministeriale), la esclusione della necessità del concerto per i magistrati ira

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Inoltre - a prescindere dai frequenti incarichi che molti magistrati sono chiamati a ricoprire presso gli Uffici legislativi delle varie Amministrazioni - è da tener presente che,recentemente,il Decreto 27 luglio 1944,n.159 sulle sanzioni contro il fascismo ha reso necessario destinare altri magistrati a presiedere le Commissioni di epurazione e le Commissioni provinciali di cui agli articoli 8 e 30 del Regio decreto-legge citato,e distaccarne altri ancora, insieme con numerosi funzionari di Cancelleria,presso l'Alto Commissariato per le sanzioni suddette.

Dove si tenga,altresì,conto dell'allarmante aumento della criminalità comune,e del notevole numero di delicati, urgenti e gravi processi derivanti dalle denuncie per reati fascisti,che affluiscono alle Procure del Regno,risulta evidente la assoluta necessità e la improrogabile urgenza di porre il Ministero in grado di provvedere ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi negli Uffici giudiziari, utilizzando nel miglior modo possibile lo scarsissimo personale attualmente disponibile.

L'unito schema di Decreto si propone appunto tale finalità e tende,insieme,ad evitare che il personale rimanga, per le circostanze suddette,pregiudicato nei suoi legittimi interessi di carriera.

A prevenire le conseguenze della impossibilità,che frequentemente ricorre per il personale,di trasferirsi da una ad altra sede, gli articoli 1 e 2 dello schema prevedono,infatti,la destinazione in soprannumero - senza indennità di missione - di coloro che,perchè rimasti bloccati fuori sede, o a seguito di nomina,promozione o trasferimento,dovrebbero raggiungere una località in territorio tuttora occupato, e con il quale non esistano ancora sufficienti mezzi di comunicazione.

La forma del provvedimento (decreto ministeriale),la esclusione della necessità del consenso per i magistrati inamovibili e la possibilità di un mutamento di funzioni, sono giustificate non solo dalla necessità di impiegare prontamente i magistrati in parola secondo le esigenze dei servizi,ma anche dal carattere meramente provvisorio del provve-

./.

-40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dimento stesso,che la natura di una temporanea applicazio ne,destinata a cessare non appena il magistrato possa ra giungere la sua sede.

La facoltà di destinazione in soprannumero è prevista per analoghi motivi anche per i magistrati che rien trano dalla posizione di fuori ruolo.

Se,infatti,non si potesse destinare in organico uno di tali magistrati ad una sede che egli fosse in grado di ra giungere,sarebbe ozioso assegnarlo ad un ufficio in cui non potrebbe prendere servizio,per poi applicarlo in so prannumero a norma dell'articolo 1 dello schema. E la di sposizione è intesa appunto a rendere possibile la utiliz zazione del personale presso uffici nei quali possa pre stare effettivo servizio,mediante l'unico provvedimento di destinazione in soprannumero,anzuchè col doppio provve dimento di una sistemazione nominale in altra sede e di u na successiva applicazione ad un ufficio diverso.

Entrambe le disposizioni ora accennate sono ispirate alla assoluta necessità di impiegare i bloccati fuori se de con la maggiore possibile prontezza,in modo da evitare che,mentre in taluni uffici giudiziari,specie di grandi centri,vi è un urgente bisogno di personale,nella stessa città o nelle vicinanze rimangano inattivi magistrati e funzionari di Cancelleria che in base alle vigenti dispo sizioni non si avrebbe modo di destinare o applicare a gli uffici medesimi.

E tale esigenza è così ovvia,nelle attuali anormali circostanze,che anche il sedicente governo repubblicano avvertì la necessità di emanare una disposizione del gene re.

Per analoghe considerazioni,circa la frequente impos sibilità di raggiungere determinate località,si è stabili to,con l'articolo 3,la sospensione del termine per assume re possesso,quando,per circostanze dipendenti dallo stato di guerra,l'aasunzione stessa non possa aver luogo tempe stivamente.

Gli articoli 4 e 5 porranno il Ministero in grado di assicurare,negli uffici nei quali ne ricorra la necessità

39

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La facoltà di destinazione in soprannumero è prevista per analoghi motivi anche per i magistrati che rientrano dalla posizione di fuori ruolo.

Se,infatti,non si potesse destinare in organico uno di tali magistrati ad una sede che egli fosse in grado di raggiungere,sarebbe ozioso assegnarlo ad un ufficio in cui non potrebbe prendere servizio,per poi applicarlo in soprannumero a norma dell'articolo 1 dello schema. E la disposizione è intesa appunto a rendere possibile la utilizzazione del personale presso uffici nei quali possa prestare effettivo servizio,mediante l'unico provvedimento di destinazione in soprannumero,anzuchè col doppio provvedimento di una sistemazione nominale in altra sede e di una successiva applicazione ad un ufficio diverso.

Entrambe le disposizioni ora accennate sono ispirate alla assoluta necessità di impiegare i bloccati fuori sede con la maggiore possibile prontezza,in modo da evitare che,mentre in taluni uffici giudiziari,specie di grandi centri,vi è un urgente bisogno di personale,nella stessa città o nelle vicinanze rimangano inattivi magistrati e funzionari di Cancelleria che in base alle vigenti disposizioni non si avrebbe modo di destinare o applicare agli uffici medesimi.

E tale esigenza è così ovvia,nelle attuali anormali circostanze,che anche il sedicente governo repubblicano avvertì la necessità di emanare una disposizione del genere.

Per analoghe considerazioni,circa la frequente impossibilità di raggiungere determinate località,si è stabilita,con l'articolo 3,la sospensione del termine per assumere possesso,quando,per circostanze dipendenti dallo stato di guerra,l'aasunzione stessa non possa aver luogo tempestivamente.

39

Gli articoli 4 e 5 porranno il Ministero in grado di assicurare,negli uffici nei quali ne ricorra la necessità, la presenza di personale che vi presti effettivo servizio in luogo di quello che,per determinati motivi,non possa svolgervi la sua opera.

Si stabilisce,infatti, (articolo 4) che i magistrati,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

i cancellieri e gli uscieri giudiziari prigionieri di guerra, dispersi, rimasti in Africa o nei possedimenti dell'Egeo, o comunque non presenti nel Regno, sono considerati in soprannumero negli uffici stessi.

Con tale disposizione si intende provvedere alle esigenze dell'Amministrazione della Giustizia, senza sacrificare gli interessi, pur degni di considerazione, di coloro che, per motivi di servizio, sono bloccati fuori dell'Italia, e senza apportare alcun onere al Tesoro.

Considerando tale personale in soprannumero nelle rispettive sedi, si consente, infatti, al Ministero di destinare altri magistrati o funzionari al loro posto, senza che tuttavia il personale medesimo abbia a perdere la residenza ad esso attualmente assegnata: ciò che assicura, altresì, il vantaggio di poter provvedere anche per i posti occupati da quei magistrati, bloccati all'estero, che sono inamovibili e che non potrebbero - come è ovvio - far pervenire la loro dichiarazione di consenso ad un trasferimento, sia pure soltanto nominale.

Nel capoverso si precisa che, all'atto del rimpatrio di detto personale, esso resta in soprannumero nella sua sede attuale solo fino al momento in cui non vi si rendono vacanti per qualsiasi motivo posti di grado corrispondente: pertanto, quando una simile vacanza si verificherà, il magistrato o funzionario rientrerà automaticamente nella pianta organica del rispettivo ufficio. E' così prevedibile che entro un breve termine successivo al rimpatrio tutti i destinati in soprannumero saranno riassorbiti nelle normali piante organiche.

L'articolo 5, poi, prevede l'applicazione dei magistrati e funzionari di Cancelleria a posti che, se pur non vacanti, sono tuttavia coperti da personale che non può prestarvi servizio, in quanto o distaccato presso Amministrazioni od Enti non dipendenti dal Ministero della Giustizia, o sospeso dall'ufficio ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, perchè soggetto a giudizio di epurazione.

Tali applicazioni - che in sostanza non differiscono

38

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con tale disposizione si intende provvedere alle esi-
genze dell'Amministrazione della Giustizia,senza sacrifi
care gli interessi,pur degni di considerazione,di coloro
che,per motivi di servizio,sono bloccati fuori dell'Italia,
e senza apportare alcun onere al Tesoro.

Considerando tale personale in soprannumero nelle ri
spettive sedi,si consente,infatti,al Ministero di destina
re altri magistrati o funzionari al loro posto,senza che
tuttavia il personale medesimo abbia a perdere la residen
za ad esso attualmente assegnata: ciò che assicura,altresì,
il vantaggio di poter provvedere anche per i posti occupati
da quei magistrati,bloccati all'estero,che sono inamovibili
e che non potrebbero - come è ovvio - far pervenire la loro
dichiarazione di consenso ad un trasferimento,sia pure sol
tanto nominale.

Nel capoverso si precisa che,all'atto del rimpatrio di
detto personale,esso resta in soprannumero nella sua sede
attuale solo fino al momento in cui **non vi si rendono va-**
canti per qualsiasi motivo posti di grado corrispondente :
pertanto,quando una simile vacanza si verificherà,il magi-
strato o funzionario rientrerà automaticamente nella pian-
ta organica del rispettivo ufficio. E' così prevedibile che
entro un breve termine successivo al rimpatrio tutti i de-
stinati in soprannumero saranno riassorbiti nelle normali
piante organiche.

L'articolo 5,poi,prevede l'applicazione dei magistrati
e funzionari di Cancelleria a posti che,se pur non vacanti,
sono tuttavia coperti da personale che non può prestarvi
servizio,in quanto o distaccato presso Amministrazioni od
Enti non dipendenti dal Ministero della Giustizia,o sospe-
so dall'ufficio ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-leg-
ge Luogotenenziale 27 luglio 1944,n.159,perchè soggetto a
giudizio di epurazione.

38

Tali applicazioni - che in sostanza non differiscono
da quelle previste nell'articolo 223 Ordinamento giudizia
rio se non per il fatto che il posto cui l'applicazione
viene fatta non è vacante,essendo coperto da un magistrato
o funzionario distaccato o sospeso - sono indispensabili
per assicurare il regolare funzionamento di quegli uffici
giudiziari,nei quali vi è urgente bisogno di personale, a

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

seguito appunto dei numerosi distacchi che si sono dovuti di sporre,e in dipendenza delle sospensioni dall'ufficio adotta te a norma dell'articolo 22 del Decreto legislativo predetto.

In ordine ai distacchi è da ricordare,in ispecie,la recen te creazione dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo,il quale ha dovuto essere costituito in buona par te (ed anzi,per quanto concerne l'Alto Commissariato Aggiunto per i delitti,nella quasi totalità),con magistrati e cancel lieri,che sono stati così sottratti agli uffici giudiziari e soprattutto a quelli della Capitale,in misura mai verificatasi per il passato, e ciò proprio quando,per l'imponente aumento della criminalità e per le altre circostanze su accennate, è assolutamente necessario che gli uffici giudiziari in genere, e taluni di essi in particolare,abbiano il loro personale al completo.

Sia per i distaccati che per i sospesi è poi da rilevare che non sarebbe possibile o,quanto meno,opportuno,provvedere alle necessarie sostituzioni con trasferimenti,invece che per mezzo di applicazioni.

Anche a prescindere dal rilievo che trattasi spesso di magistrati inamovibili,i quali difficilmente darebbero il pro prio consenso al trasferimento,e da tener presente che tanto la sospensione per epurazione,quanto il distacco,sono destina ti ad avere una durata ben limitata nel tempo.

La sospensione,infatti,ha termine con la definizione del giudizio di epurazione,la quale,come è noto,deve intervenire entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 27 luglio 1944,n.159, ed i distacchi presso l'Al to Commissariato o presso le Commissioni di epurazione dovran no pur essi cessare nel tempo non lontano in cui - secondo quanto pubblicamente annunciato dallo stesso Alto Commissario - l'attività punitiva ed epurativa dovrà avere termine.

Per contro,è manifesto che il pericolo della perdita del l'attuale sede potrebbe indurre molti dei magistrati ora di staccati presso l'Alto Commissariato a chiedere la cessazione del distacco,con grave pregiudizio per il funzionamento di quel delicato ed importante organo.

Dalle previste applicazioni,infine,anche quando comporti no indennità,nessun sostanziale aggravio deriva per l'Erario

37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In ordine ai distacchi è da ricordare, in ispecie, la recente creazione dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, il quale ha dovuto essere costituito in buona parte (ed anzi, per quanto concerne l'Alto Commissariato Aggiunto per i delitti, nella quasi totalità), con magistrati e cancellieri, che sono stati così sottratti agli uffici giudiziari e soprattutto a quelli della Capitale, in misura mai verificatasi per il passato, e ciò proprio quando, per l'imponente aumento della criminalità e per le altre circostanze su accennate, è assolutamente necessario che gli uffici giudiziari in genere, e taluni di essi in particolare, abbiano il loro personale al completo.

Sia per i distaccati che per i sospesi è poi da rilevare che non sarebbe possibile o, quanto meno, opportuno, provvedere alle necessarie sostituzioni con trasferimenti, invece che per via di applicazioni.

Anche a prescindere dal rilievo che trattasi spesso di magistrati inamovibili, i quali difficilmente darebbero il proprio consenso al trasferimento, è da tener presente che tanto la sospensione per epurazione, quanto il distacco, sono destinati ad avere una durata ben limitata nel tempo.

La sospensione, infatti, ha termine con la definizione del giudizio di epurazione, la quale, come è noto, deve intervenire entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 luglio 1944, n.159, ed i distacchi presso l'Alto Commissariato o presso le Commissioni di epurazione dovranno pur essi cessare nel tempo non lontano in cui - secondo quanto pubblicamente annunciato dallo stesso Alto Commissario - l'attività punitiva ed epurativa dovrà avere termine.

Per contro, è manifesto che il pericolo della perdita dell'attuale sede potrebbe indurre molti dei magistrati ora distaccati presso l'Alto Commissariato a chiedere la cessazione del distacco, con grave pregiudizio per il funzionamento di quel delicato ed importante organo.

Dalle previste applicazioni, infine, anche quando comportino indennità, nessun sostanziale aggravio deriva per l'Erario, poichè la disposizione mira soltanto a conservarle senza la necessità di rendere preventivamente vacanti i posti occupati

37

./. .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da personale assente, mediante tramutamenti nominali che, specialmente in quanto richiedono - per i magistrati inamovibili - il loro consenso, costituiscono una complicazione inconciliabile con la urgenza delle situazioni alle quali nell'eccezionale periodo attuale occorre continuamente provvedere per assicurare il funzionamento dei servizi giudiziari nelle varie sedi.

Con l'art. 6 si consente agli Aggiunti giudiziari, che hanno già compiuto il triennio di servizio previsto dall'articolo 139 dell'Ordinamento, di conseguire la promozione al grado VIII - beninteso con riserva di anzianità, come è precisato nello schema - a mano a mano che si potranno ottenere i pareri dei Consigli giudiziari competenti, e, quindi, senz'attendere che tutti i Consigli stessi (molti dei quali ancora in zone occupate) abbiano potuto far pervenire il loro parere.

Neppure tale disposizione, che viene incontro alle giuste aspirazioni di tali magistrati, implica alcun onere per l'Erario, in quanto la promozione, anche se dovesse intervenire in un momento successivo, decorrerebbe pur sempre, ad ogni effetto, dalla data di compimento del triennio di servizio nel grado di aggiunto.

Con l'articolo 7 viene estesa agli Aggiunti giudiziari, per la loro nomina a giudice o a pretore, la disposizione dell'articolo 156 cpv. dell'Ordinamento giudiziario, relativa al concorso per la promozione a consigliere di Corte di Appello, demandandosi così al Consiglio giudiziario presso la Corte di Roma il parere circa la promozione di coloro che risiedono fuori del Regno pre regioni di ufficio, o che sono applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari.

La identità fra la situazione degli aggiunti suddetti e quella dei giudici, considerata nel citato articolo 156, è tale che sembra superfluo insistere sulla necessità - più che sulla opportunità - di una comune disciplina.

36

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da personale assente, mediante tramutamenti nominali che, specialmente in quanto richiedono - per i magistrati inamovibili - il loro consenso, costituiscono una complicazione inconciliabile con la urgenza delle situazioni alle quali nell'eccezionale periodo attuale occorre continuamente provvedere per assicurare il funzionamento dei servizi giudiziari nelle varie sedi.

Con l'art. 6 si consente agli Aggiunti giudiziari, che hanno già compiuto il triennio di servizio previsto dall'articolo 139 dell'Ordinamento, di conseguire la promozione al grado VIII - beninteso con riserva di anzianità, come è precisato nello schema - a mano a mano che si potranno ottenere i pareri dei Consigli giudiziari competenti, e, quindi, senz'attendere che tutti i Consigli stessi (molti dei quali ancora in zone occupate) abbiano potuto far pervenire il loro parere.

Neppure tale disposizione, che viene incontro alle giuste aspirazioni di tali magistrati, implica alcun onere per l'Erario, in quanto la promozione, anche se dovesse intervenire in un momento successivo, decorrerebbe pur sempre, ad ogni effetto, dalla data di compimento del triennio di servizio nel grado di aggiunto.

Con l'articolo 7 viene estesa agli Aggiunti giudiziari, per la loro nomina a giudice e a pretore, la disposizione dell'articolo 156 cpv. dell'Ordinamento giudiziario, relativa al concorso per la promozione a consigliere di Corte di Appello, demandandosi così al Consiglio giudiziario presso la Corte di Roma il parere circa la promozione di coloro che risiedono fuori del Regno pre regioni di ufficio, o che sono applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari.

La identità fra la situazione degli aggiunti suddetti e quella dei giudici, considerata nel citato articolo 156, è tale che sembra superfluo insistere sulla necessità - più che sulla opportunità - di una comune disciplina.

36

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'art. 8 consente la promozione con riserva di anzianità dei vincitori di concorsi o promovibili per scrutinio, anche quando si tratti di magistrati i quali non potrebbero essere promossi prima di altri che li precedono nelle graduatorie o elenchi rispettivi, ma che tuttavia non potrebbero conseguire attualmente la promozione, o perchè in territori non ancora liberati o per effetto della disposizione contenuta nell'art. 7 Decreto Legislativo 11-10-1944 n.257.

La norma è indispensabile per poter far luogo alle promozioni ai gradi 4° e 5° di quei magistrati per i quali non ostano le circostanze suaccennate, senza lesione dei legittimi interessi degli altri, e senza che per salvaguardare tali interessi, si sia costretti a sospendere tutte le promozioni suddette, in un momento in cui il procedervi è di assoluta urgenza, sia per le numerose vacanze già esistenti negli organici dei gradi stessi, sia in vista delle altre che potranno in essi verificarsi, anche in seguito ad epurazione e all'attuazione del citato Decreto Legislativo 11-10-1944 n.257.

La disposizione dell'articolo 9 concerne quei magistrati e cancellieri che, per maturare il diritto a partecipare a concorsi, esami o scrutini, avrebbero dovuto, nel corso della presente guerra, lasciare l'ufficio al quale erano addetti e spesso, per conseguenza, trasferirsi in altra sede, ciò che non è stato loro possibile, a causa sia delle complesse difficoltà create dallo stato di guerra, sia delle esigenze degli uf-

35

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fici in cui prestavano la loro opera.

Invero, tale personale sarebbe esposto a subire un gra ve pregiudizio di carriera, rimanendo escluso dagli scruti ni, concorsi od esami predetti, e dovrebbe, inoltre, per acqui sire, sia pure con ritardo, il diritto a parteciparvi, lascia re l'ufficio cui è addetto, trasferendosi, il più delle vol te, in altra sede; mentre è nota l'enorme difficoltà dei trasporti, che spesso raggiunge la impossibilità, se non an che materiale, quanto meno economica.

D'altra parte, nell'attuale delicata fase di ripresa del l'attività degli uffici centrali sconvolti dai trasferi men ti al nord, dalle frequenti distruzioni di locali, e dalle al tre conseguenze dell'attuale guerra, l'allontanamento di per sonale ormai esperto delle sue particolari attribuzioni, e perciò difficilmente sostituibile, potrebbe perturbare grave mente il regolare andamento degli uffici stessi.

Ad evitare tale duplice pregiudizio tende appunto la di sposizione dell'articolo 8, conciliando i legittimi interes si di carriera del personale predetto con le esigenze degli stessi uffici presso i quali attualmente esso presta servi zio.

L'articolo 9, infine, è indispensabile per porre il Mini stero in grado di confermare, almeno in parte, le numerose de stinazioni in soprannumero, disposte dal governo fascista re pubblicano in base al suo decreto legislativo del 22 nove mbre 1943, n. 791, e di regolarizzare la situazione di molti uf fici giudiziari ove, per l'incrociarsi di provvedimenti adot tati dal Ministero - sede di Roma e di Salerno - dal gover no fascista del nord e dall'A.M.G., risultano destinati magi strati e funzionari oltre i limiti delle relative piante or ganiche.

Al riguardo è da rilevare che trattasi di un ingente nu mero di decreti, alcuni dei quali hanno avuto anche esecuzio ne, ma che la Corte dei Conti non potrebbe registrare appun to perchè irregolari; onde si è venuto a creare una situa- zione che soltanto in via legislativa può essere sanata, e la cui sistemazione è tanto più necessaria in quanto, specie nelle presenti circostanze, sarebbe del tutto inopportuno in giungere a coloro che in esecuzione di un ordine superiore sono stati trasferiti ad altre sede di ritornare alla preceden

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

re l'ufficio cui è addetto, trasferendosi, il più delle vol-
te, in altra sede; mentre è nota l'enorme difficoltà dei
trasporti, che spesso raggiunge la impossibilità, se non an-
che materiale, quanto meno economica.

D'altra parte, nell'attuale delicata fase di ripresa del-
l'attività degli uffici centrali sconvolti dai trasferi men-
di al nord, dalle frequenti distruzioni di locali, e dalle al-
tre conseguenze dell'attuale guerra, l'allontanamento di per-
sonale ormai esperto delle sue particolari attribuzioni, e
perciò difficilmente sostituibile, potrebbe perturbare grave-
mente il regolare andamento degli uffici stessi.

Ad evitare tale duplice pregiudizio tende appunto la di-
sposizione dell'articolo 8, conciliando i legittimi interes-
si di carriera del personale predetto con le esigenze de gli
stessi uffici presso i quali attualmente esso presta servi-
zio.

L'articolo 9, infine, è indispensabile per porre il Mini-
stero in grado di confermare, almeno in parte, le numerose de-
stinazioni in soprannumero, disposte dal governo fascista re-
pubblicano in base al suo decreto legislativo del 22 nove-
bre 1943, n. 791, e di regolarizzare la situazione di molti uf-
fici giudiziari ove, per l'incrociarsi di provvedimenti adot-
tati dal Ministero -- sede di Roma e di Salerno -- dal gover-
no fascista del nord e dall'A.M.G., risultano destinati magi-
strati e funzionari oltre i limiti delle relative piante or-
ganiche.

Al riguardo è da rilevare che trattasi di un ingente nu-
mero di decreti, alcuni dei quali hanno avuto anche esecuzio-
ne, ma che la Corte dei Conti non potrebbe registrare appun-
to perchè irregolari; onde si è venuto a creare una situa-
zione che soltanto in via legislativa può essere sanata, e
la cui sistemazione è tanto più necessaria in quanto, specie
nelle presenti circostanze, sarebbe del tutto inopportuno im-
porre a coloro che in esecuzione di un ordine superiore
si sono trasferiti ad altra sede di ritornare alla preceden- 34
te in dipendenza della irregolarità dell'ordine ricevuto.

Sotto tale profilo la disposizione ha anche lo scopo di
evitare il forte onere che deriverebbe all'Erario se non po-
tessero sanarsi le numerosissime destinazioni di magistrati

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a varie sedi, disposte con decreti che, per i motivi già in dicati, non sarebbero ora ammessi alla registrazione, poi chè a tali magistrati, a norma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario, dovrebbe essere corrisposta, per il tempo in cui hanno prestato servizio in dette sedi, la indennità di missione.

Lo stesso articolo 9 tende, infine, a consentire di regolarizzare la posizione di numerosi dipendenti, per i quali, sempre a causa della confusa situazione amministrativa determinatasi in dipendenza delle vicende belliche, non hanno potuto essere tempestivamente adottati i provvedimenti inerenti alla loro carriera o al loro stato giuridico. Ed a tal fine, con essa si dà appunto facoltà al Ministero di disporre i provvedimenti medesimi con effetto retroattivo a decorrere dal momento in cui avrebbero dovuto essere adottati.

Per quanto concerne in particolare le promozioni, la disposizione -- come è chiaro -- non è intesa a far conseguire alcun vantaggio ai dipendenti, ma solo ad evitare loro un danno non giustificato.

E' fuori dubbio, invero, che la decorrenza delle promozioni ex nunc è giustificata quando l'Amministrazione avrebbe potuto provvedere in epoca anteriore, e se ne astenne, poichè in tal caso è da presumere che essa solo successivamente ha ritenuto di conferire le promozioni stesse.

Ma, come è reso evidente dal testo dell'articolo, esso si riferisce, invece, a quei casi in cui la promozione avrebbe dovuto essere disposta, e lo sarebbe stato, se non fossero intervenute le ben note circostanze che hanno impedito, e in parte ancora impediscono, il regolare svolgimento dell'attività governativa.

Pertanto, anche dal punto di vista finanziario, la disposizione -- a parte quanto rilevato circa l'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario -- non introduce un nuovo onere per l'Erario, ma soltanto impedisce quel modesto risparmio di spesa che si conseguirebbe col non corrispondere agli impiegati -- di cui pure sono ben note le precarie condizioni economiche -- quei maggiori assegni, ai quali essi avrebbero avuto diritto se le promozioni fossero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lo stesso articolo 9 tende, infine, a consentire di re o larizzare la posizione di numerosi dipendenti, per i quali, se pre a causa della confusa situazione amministrativa de terminatasi in dipendenza delle vicende belliche, non hanno potuto essere tempestivamente adottati i provvedimenti ine renti alla loro carriera o al loro stato giuridico. Dà a tal fine, con essa si dà appunto facoltà al Ministero di di sporre i provvedimenti medesimi con effetto retroattivo, a decorrere dal momento in cui avrebbero dovuto essere adotta ti.

Per quanto concerne in particolare le promozioni, la di sposizione -- come è chiaro -- non è intesa a far conseguire alcun vantaggio ai dipendenti, ma solo ad evitare loro un danno non giustificato.

E' fuori dubbio, invero, che la decorrenza delle promo zioni ex nunc è giustificata quando l'Amministrazione a vrebbe potuto provvedere in epoca anteriore, e se ne aston ne, poichè in tal caso è da presumere che essa solo successi vamente ha ritenuto di conferire le promozioni stesse.

Ma, come è reso evidente dal testo dell'articolo, esso si riferisce, invece, a quei casi in cui la promozione a vrebbe dovuto essere disposta, e lo sarebbe stato, se non fossero intervenute le ben note circostanze che hanno im pedita, e in parte ancora impediscono, il regolare svol gimento dell'attività governativa.

Pertanto, anche dal punto di vista finanziario, la di sposizione -- a parte quanto rilevato circa l'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario -- non introduce un nuovo o nere per l'Erario, ma soltanto impedisce quel modesto ri sparmio di spesa che si conseguirebbe col non corrispon dere agli impiegati -- di cui pure sono ben note le preca rie condizioni economiche -- quei maggiori assegni ai qua li essi avrebbero avuto diritto se le promozioni fossero state conferite al momento previsto dai rispettivi ordi namenti.

Trattasi di una esigenza avvertita anche da altre Am ministrazioni, come quella dei Lavori Pubblici, la quale (con nota 8 ottobre corrente, n. 1793, diretta alla Presi-

33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Senza del Consiglio e,per conoscenza,ai vari Ministeri) ha appunto segnalato la necessità di una norma diretta a garantire i legittimi interessi di carriera di coloro ai quali da tempo avrebbero dovuto essere conferite promozioni che non poterono,invece,essere disposte al momento opportuno,a causa dello stato di guerra e della straordinaria situazione **derivatane** nel campo politico ed amministrativo.

La disposizione proposta - come quelle degli articoli 1, 2, 3 e 6 - trova,poi,nell'articolo 10,i suoi limiti di applicabilità rispetto al tempo e contiene,d'altra parte, in sè medesima,la precisa determinazione dello scopo cui tende,in modo da evitare qualsiasi possibilità di applicazione al di là del campo assegnatole.

Essa,infine,vale ad integrare le norme dettate col Decreto legislativo testè deliberato dal Consiglio dei Ministri circa gli atti e provvedimenti del sedicente governo della repubblica sociale italiana,in quanto consente di legittimare,mediante nuovi provvedimenti aventi piena efficacia retroattiva,quelle situazioni che,poste in essere dopo l'8 settembre 1943,ma rispondenti a sostanziali criteri di giustizia amministrativa o a reali esigenze di servizio e stati di fatto - e perciò convalidabili a norma dell'articolo 3 del citato provvedimento legislativo - non potrebbero tuttavia essere legalizzate mediante semplice convalida dei relativi decreti,per la materiale mancanza di questi ultimi che,trasmessi al nord,non furono più restituiti, o sono andati dispersi in occasione del trasferimento degli atti e degli uffici,imposto dal governo fascista repubblicano.

===ooOooo===

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...da tempo avrebbero dovuto essere conferite promozioni che non poterono, invece, essere disposte al momento opportuno, a causa dello stato di guerra e della straordinaria situazione **deritatame** nel campo politico ed amministrativo.

La disposizione proposta - come quelle degli articoli 1, 2, 3 e 6 - trova, poi, nell'articolo 10, i suoi limiti di applicabilità rispetto al tempo e contiene, d'altra parte, in sè medesima, la precisa determinazione dello scopo cui tende, in modo da evitare qualsiasi possibilità di applicazione al di là del campo assegnatole.

Essa, infine, vale ad integrare le norme dettate col Decreto legislativo testè deliberato dal Consiglio dei Ministri circa gli atti e provvedimenti del sedicente governo della repubblica sociale italiana, in quanto consente di legittimare, mediante nuovi provvedimenti aventi piena efficacia retroattiva, quelle situazioni che, poste in essere dopo l'8 settembre 1943, ma rispondenti a sostanziali criteri di giustizia amministrativa o a reali esigenze di servizio o stati di fatto - e perciò convalidabili a norma dell'articolo 3 del citato provvedimento legislativo - non potrebbero tuttavia essere legalizzate mediante semplice convalida dei relativi decreti, per la materiale mancanza di questi ultimi che, trasmessi al nord, non furono più restituiti, o sono andati dispersi in occasione del trasferimento degli atti e degli uffici, imposto dal governo fascista repubblicano.

==oooOooo==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Schema di decreto legislativo Luogotenenziale

DISPOSIZIONI
relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra

---

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12 sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n.745 sull'Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

Visto il Regio decreto-legge 5 novembre 1931.n.1441, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;

Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943.n.2,P. riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione,promulgazione, e registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE :

Art. 1

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI

relative al personale giudiziario per l'attuale stato di guerra

---

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio Decreto 30 gennaio 1941. n.12 sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il Regio decreto-legge 8 maggio 1924. n.745 sull'Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

Visto il Regio decreto-legge 5 novembre 1931.n.144. recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;

Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943.n.2/F. riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione,promulgazione, e registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE :

Art. 1

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede

I magistrati, i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari che, per

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e finchè permane l'impedimento, essere destinati in soprannumero ad altri uffici senza diritto alle indennità di missione.

La destinazione può essere disposta per i magistrati indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici Collegiali o del Pubblico Ministero, o viceversa.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.

Art. 2

Destinazione in soprannumero di magistrati che rientrano in ruolo.

La destinazione ad un ufficio, in soprannumero alla pianta organica, può essere disposta, a norma dell'art. 1, anche per i magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, qualora rientrino in ruolo.

Art. 3

Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

In caso di nomine, promozioni o tramutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art.1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

destinat[illegible] in soprannume[illegible]
alle indennità di missione.

La destinazione può essere disposta per i magistrati indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici Collegiali o del Pubblico Ministero, o viceversa.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.

Art. 2

Destinazione in soprannumero di magistrati che rientrano in ruolo.

La destinazione ad un ufficio, in soprannumero alla pianta organica, può essere disposta, a norma dell'art. 1, anche per i magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, qualora rientrino in ruolo.

Art. 3

Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

In caso di nomine, promozioni o tramutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art.1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.

I magistrati, i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso altre Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art.22 ultima parte, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,n.159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di Cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari. -

29

Per i magistrati, tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle Preture agli Uffici collegiali e del Pubblico Ministero, o vi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I magistrati, i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso altre Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art.22 ultima parte, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,n.159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di Cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari. -

29

Per i magistrati, tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle Preture agli Uffici collegiali e del Pubblico Ministero, o viceversa.

Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 114, 115 e 116 del Regio decreto 30 gennaio

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1941.n.12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado superiore, ed oltre i limiti numerici in tali articoli previsti. L'applicazione non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado organicamente rivestito dai magistrati.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale. Nell'ambito del Distretto possono provvedere anche il Primo Presidente o il Procuratore Generale, secondo la rispettiva competenza, o, quando ne sia il caso, d'intesa tra loro.

Per i magistrati inamovibili non è richiesto il loro consenso.

Art. 6

Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.

Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art.1, non sia possibile ottenere tempestivamente per tutti i promovendi il parere dei competenti Consigli giudiziari, può procedersi alla promozione dei soli aggiunti per i quali sia pervenuto il parere.

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R.D. 30-1-1941, n.12.

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli Aggiunti provenienti da un medesimo esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

periore, ed oltre i limiti numerici in tali articoli previsti. L'applicazione non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado organicamente rivestito dai magistrati.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale. Nell'ambito del Distretto possono provvedere anche il Primo Presidente o il Procuratore Generale, secondo la rispettiva competenza, o, quando ne sia il caso, d'intesa tra loro.

Per i magistrati inamovibili non è richiesto il loro consenso.

Art. 6

Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.

Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art.1, non sia possibile ottenere tempestivamente per tutti i promovendi il parere dei competenti Consigli giudiziari, può procedersi alla promozione dei soli aggiunti per i quali sia pervenuto il parere.

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R.D. 30-1-1941, n.12.

28

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli Aggiunti provenienti da un medesimo esame.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.7

Promozione a giudice o pretore.
Applicabilità dell'art.156 cpv.dall'Ordinamento Giudiziario.

Si applica il capoverso dell'articolo 156 Regio decreto 30 gennaio 1941,n.12 per la promozione al grado VIII° degli Aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art.8

Promozioni di magistrati ai gradi V e IV con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi IV e V siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tal fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Applicabilità dell'art.156 cpv.dell'Ordinamento Giudiziario.

Si applica il capoverso dell'articolo 156 Regio decreto 30 gennaio 1941,n.12 per la promozione al grado VIII° degli Aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art.8

Promozioni di magistrati ai gradi V e IV con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi IV e V siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tal fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

La disposizione si applica anche nei confronti di coloro, la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'articolo 7 del D.L.L. 11-10-1944,n.257.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La riserva di anzianità di cui al I° comma del presente articolo verrà sciolta allorchè saranno cessati i motivi che l'hanno determinata, edin ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 9

Efficacia, ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.

Il servizio prestato dai magistrati, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell'articolo 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941,n.12, ad effettivo ed interrotto servizio prestato presso uffici giudiziari.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancellerie e Segreterie giudiziarie, ai fini di cui all'art. 8, comma ultimo, del R.D. 5 novembre 1931,n.1444.

Art.10

Efficacia retroattiva di provvedimenti relativi al personale.

I provvedimenti concernenti la nomina, la promozione, le destinazioni, i trasferimenti, la revoca, la sospensione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9

Efficacia, ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.

Il servizio prestato dai magistrati, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell'articolo 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941,n.12, ad effettivo ed interrotto servizio prestato presso uffici giudiziari.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancellerie e Segreterie giudiziarie, ai fini di cui all'art. 8, comma ultimo, del R.D. 5 novembre 1931,n.1444.

Art.10

Efficacia retroattiva di provvedimenti relativi al personale.

I provvedimenti concernenti la nomina, la promozione, le destinazioni, i trasferimenti, la revoca, la sospensione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943 non hanno potuto essere disposti a causa della guerra o della situazione politico-amministrativa, sono adottabi con ef

26

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.

Art. 11

Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 9 e 10 sono applicabili solo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

file

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L.

/rlp.
23 November 1944.

SUBJECT : Housing decree.

TO : Economic Sec.

1. The draft decree appears in general to be satisfactory. We have the following small points to note.

2. We agree that the payments to be made under Art. 2, paras.2, 3, and 4 should be compulsory and not permissive.

3. Art. 2, para 5 is, from a purely legal point of view, objectionable as drawn. The priority of the mortgage should be definite and not subject to conditions. The lending institutions should be required to assume independently the responsibility of ensuring the proper use of the funds advanced.

4. Art. 6. The owner should be protected from loss of the property in case, as seems likely, the tenants cannot or do not pay the rent.

5. Art. 8 (2). Should not be limited to "air-bombed" persons, but should be extended to all evacuees from other communes owing to war conditions.

F. L. BERRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

24

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4154

118A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 534
ECONOMIC SECTION

CFS/hs

7.02/52

20 NOV 44

SUBJECT: Housing Decree.

TO : Finance Sub-Commission
Commerce Sub-Commission
Legal Sub-Commission

1. Reference the attached communication from the Public Works and Utilities Sub-Commission, 176/PWU, undated, enclosing a proposed "Draft of Legislative Decree relating to measures for sheltering the roofless".

2. It is desired to have the comments and concurrence of your Sub-Commission.

3. May this matter be treated as urgent.

L. D. D.

L. D. DEARBORN,
Col., F.A., C.A.C.,
Economic Section.

ALLIED SUB-COMMISSION
C.L.O.
P.C.L.O.
Chief Counsel
C.L.O.
Italian Section
CLERKS
21 NOV 1944

23

22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

158

COPY

LAJ/EC

Tel. Extn. 520

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Public Works and Utilities Sub-Commission

170/PWU.
SUBJECT : Housing Decree.
TO : Col. Densmore
C.S.O. Economic Section

Herewith 6 copies of translation of housing decree.

As a general rule we have no vitel objections to this decree. What amounts or percentages are to be paid to owners are an Italian problem, also the method of procedure.

We do wish to raise the following points:-

1. Art. 2, par. 2 states " lire may be granted " We think this should state " will be granted ", The Minister states that "may" is the language usually used, but we think it should be positive and not only permissive.

The same thing holds true where the word "may" in used in Par. 3 & 4, Art. 2.

Par. 5 gives such mortgages priority over every other obligation or lien. It should be made clear if that also includes taxes, which we doubt.

We should like to have comments from Legal and other interested Sub-Commissions.

/s/ L.A. Jenny
L.A. JENNY,
Lt-Colonel, C.E., U.S.A.
Director

22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

118c

Draft of Legislative Decree relating to measures for sheltering the roofless.

Umberto di Savoia, Prince of Piemont
Lieutenant General of the Realm.

Having taken into account the necessity of attending as quickly as possible to the repair of private buildings damaged by the war in order~~ed~~ to shelter persons left homeless owing to belligerent actions;

By virtue of the authority deputed to Us;

Having seen Our Legislative Decree of June 25 1944 No. 151, concerning the Government's power to promulgate judicial previsions;

Having considered the decision of the Cabinet Council;

On the proposal of the Minister, Secretary of State for P.W. in agreement with the Ministers for the Interne, of the Treasury and of Justice;

We have sanctioned and enact what follows:

ART. 1. The Ministry of Public Works is authorized to see to the repair of private buildings damaged by the war in order to shelter persons left homeless owing to belligerent actions.

To all intents and purposes of the law the works for the execution of the repairs are considered urgent and indefernable.

It is forbidden to dispose of materials plants and remains existing in public areas and in the areas of destroyed or damaged private buildings except the case in which the owner of the buildings intends to carry out the works of reconstruction or of repair within the time which the Public Works Administration will prescribe.

21 3/4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 2. The Ministry of Public Works has authority to prevent owners from carrying out works of repair and reconstruction if they would hinder or delay the execution of works considered urgent and indeferable according to the preceding article.

A State contribution for works not exceeding 150,000 lire may be granted to owners who intend to carry out indeferable and urgent repairs, within the time according to the provisions which will be ordered; it will be equal to half the cost for the first 75,000 lire and to a third for the remaining amount.

A bonus not exceeding 10% of the cost may also be paid to owners who qualify for contribution envisaged in the preceding paragraph, if the works of repair are completed by 30 June 1945 and no later.

In those cases in which an expenditure above 150,000 lire is foreseen, mortgage loans may be granted to the owners of buildings by the Credit Societies authorized with a State contribution for the payment of the yearly mortgage instalments not exceeding the third part of the sum claimed for repairs.

The mortgage drawn up in favour of the lending Institution guaranteeing the loan has priority over every other existing one and also right of repayment before other privileged credits, on condition that precautions are taken to ensure the employment of the loaned sum in the execution of repairs.

Under another Decree, to be issued by agreement between the Ministers of the Treasury and of Public Works, a further procedure will be laid down for granting loans and contributions as also for the recovery of the sums paid by the State for carrying out works envisaged in the following articles.

ART. 3. In cases in which the Ministry of P.W. decides to see to the execution of works of repair according to Art. 1, notice will be given to the owner 5 days prior to the drawing up of record of the actual state of the property.

If the owner has no attorney or representative in the locality in which the building is situated, the notice mentioned in preceding paragraph may be notified to the person charged with the supervision and care of his property, and in cases in which residence of the owner is unknown or in which the notification is not possible, the notice itself will be affixed to the bulletin board of the Commune.

20
15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 4. Once the works have been completed, the Genio Civile Office will cross-examine the owner or the persons mentioned in paragraph 2 of preceding article, see to the ascertainment of said works and condition of the premises drawing up the minutes thereof.

ART. 5. The approval of the final accounts and the testing having taken place, the final list of works done will be forwarded to the "Intendenza di Finanze" of the province in which the works were carried out, in order to obtain the repayment envisaged in the following article.

ART. 6. The owners of the buildings repaired by the F.W. Administration have to refund the cost of the repairs but limiting themselves to two thirds of the amount resulting from the final accounts.

This repayment shall be effected either in a lump sum or in 20 equal annual payments, plus interest at legal rates.

The State credit has the same privilege envisaged in art. 2771 of the Civil Code on the building in which the works of repair have been carried out.

For the recovery of the aforesaid credit, the privileged procedure established in the law for the collection of direct taxes may be applied.

ART. 7. The works of repair being completed, the Genio Civile Office will inform the Mayor of the Commune of this.

The Mayor will find out as quickly as possible if the owner of the building repaired by the F.W. Administration needs it entirely or in part for his own family, and will report it to the Commission mentioned in the following article for the measures therein envisaged.

The Commission may, if need be, order the owner, who has no other dwelling in the Commune, to occupy the premises for a certain period.

18

19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 8. Persons left homeless owing to war events may ask for the allotment of the available dwelling-houses repaired by the P.W. Administration and by private owners according to the preceding articles, excluding the houses already occupied according to preceding article.

The requests for allotment must be handed in to the Mayor of the Commune.

A list of requests will be made up according to the preferential criterions for allotting the dwellings found under paragraph 5 of the present article.

A Commission appointed by the Prefect of the Province and made up of the Mayor, who presides over it, or of a deputy of his, of a member chosen among the hoslers, and of another one chosen from among the owners of houses, both of them nominated by the Communal Junta, will decide upon the requests for allotment.

The allotment will be disposed in the following order, in favour of:

1) those who previously rented the repaired lodging and who are unable to secure another lodging for themselves.

2) those who, owing to their profession, employment or trade, cannot leave the Commune.

3) air-bombed persons coming from another Commune.

Within the categories mentioned in numbers 2 and 3, persons in reduced circumstances and heads of large families, living with them and maintained by them, will be given preferences.

The reasons for the decisions of the Commission will be stated.

ART. 9. The allotments of premises are subject to the payment of a monthly rent, which will be settled upon at the moment of allotment or by another successive measure, by the Commission mentioned in preceding article, on the basis of the prices current in the Commune, bearing in mind the grade of importance of the works of repair.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

If the same lodging is allotted to several persons separately the rent will be settled upon for each of the allottees.

The amount of the rent will be made known to the owner and the allottee by means of a return receipt registered letter.

In the cases outlined in last part of para. 2 of art. 3 a summary of the measure will be affixed to the Commune's bulletin board.

Within 15 days of receipt of the registered letter or of the publication of the summary of the Commission's measure, the interested parties may lodge a claim with the Pretore who has jurisdiction over the locality in which the allotted lodging is situated.

The appeal must be notified to the other party, who will be authorized to present a counter claim in his defence within 10 days of the notification, and will be so deposited at the Chancery of the Preture.

The Pretore decides, having personally heard the parties.

The sentence of the Pretore cannot be revoked.

ART. 10. The monthly rent will have to be paid by the allottee directly to the owner not later than the 10th of each month, in case of non-payment within the aforesaid time, the Mayor will, on the owner's request, revoke the allotment, if no justifiable reasons for granting a delay exist, fixing 15 days time for the delivery of the premises.

The delay shall not last more than 30 days, unless special circumstances such as illness, unemployment or public calamities.

If the lodging is not handed back by the prescribed or postponed date, the owner may apply to the Judicial Authority.

ART. 11. The length of time privately owned buildings may be occupied as shelters may not exceed 5 years.

The re-delivery to the owner shall be carried out after the drawing-up of minutes verifying the condition of the premises on the part of the Genio Civile Office.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 12. -The provisions of the present decree are also applicable to the buildings in which works of repair have been begun by the P.W. Administration after 31st August 1944.

ART. 13. The present decree becomes operative on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom Special Series.

We order etc.

Given in .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

117A

AC/2401/1.

24 Nov 44.

SUBJECT : Request for Publication.

TO : Regional Commissioner, Piemonte Region.
(Attn Executive Officer).

Complying with your request of the 7 November 1944, file No.461, we are enclosing herewith an English translation of the Italian Govern ment D.L. 26 October 1940 No. 1543. This is not a Ed Lincoln translation.

By Command of Commodore HINDS :

A. R. TINCIANI,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

15

Incl.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

116A

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

7 November 1944

FILE: 461

SUBJECT: Request for Publication

TO : Hq Allied Commission (Attention Legal Sub-Commission)

1. Request that copy of Italian Government law RDL 26 October 1940, No. 1543, in English, be furnished this Headquarters.

For the Regional Commissioner:

ALEX H. WHITE
Lt. Col. GL
Executive Officer

LEGAL SUB COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
Italian Section
CL RKS
8 NOV 1944

HEADQUARTERS
8 NOV 1944
A. C.

15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

F.O. 4104

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

115A

AC/4108/L.

MS/mt.
20 Nov. 1944.

SUBJECT : Draft Decree on "Consigli professionali".

TO : Hon. the Minister of Pardon and Justice.

With reference to Prot. No. 7341/04 of the Ufficio di Collegamento dated 14 Nov. 1944 this Sub-Commission has no comments to offer in respect of the above draft decree.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

13

Copy to: AC/4104/L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1494

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/1.

EB/mt.
20 Nov. 1944.

SUBJECT : Drafting Legislative Decree containing provisions for the benefit of Court clerks and their assistants.

TO : H.E. the Minister of Pardon and Justice.

1. This is to acknowledge the receipt of Ministry's Prot. No. 7336/64 of 13 Nov. 1944 with the above draft decree enclosed.

2. This Sub-Commission has no objection to raise against the draft. However, Your Excellency might wish to consider the following observations in respect of paragraph 2 of Art. 6: According to Art. 14 of D.L.L. No. 159 of 29 July 1944 officials who hold the title of "squadrista, "Sansepolcrista" etc may be retained in service subject to minor disciplinary measures "qualora.....non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista". According to the above draft this exemption clause is not to apply to Court clerks and their assistants.

It is not clear why the humblest group of all the officials engaged in administration of justice is singled out for a discriminatory treatment in this respect.

3. Furthermore it is assumed that the Ministry obtained the approval of the draft by the Ministry of Treasury acting in accord with the Finance Sub-Commission of the Allied Commission.

G. G. HAMMAFORD,
Lt.-Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Oss 18/11/44

113A

1.- The decree is all right, but for the last part of Para 2, Art. 6. dealing with bailiff's clerks.

From a general point of view, the provision excluding all 'squadristi' and 'sciarpe littorio' a.s.o. should be framed in accordance with the existing provisions on operation - Under the latter a person holding the title of 'squadrista' but who did not actually engage himself in any activity cannot be removed - Why, then, the same principle is not applied here? Vide Art. 43. Dll. 159. (Subject only to disciplinary measures of a minor gravity.

Ass. From a practical point of view, it should be considered that the 'commessi giudiziari' are very humble people - in fact can be appointed 'commessi giudiziari' any one who has ~~passed the third class~~ attended for three years the elementary schools! Is not it rather exorbitant to lay down such an exceptional discriminatory rule for clerks who cannot possibly do any harm to the State?

17.11.44 Rinunciato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[redacted]

Draft of legislative decree regarding [redacted] provisions to be taken in favour of judicial officials and their assistants in order to raise their allowances and trip expenses.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIVSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro
Ufficio di Collegamento con l'AC

Roma, 13 novembre 1944

Prot. N. 336/611

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R o m a

Si trasmette per l'adesione copia dell'unito schema di decreto.

L'Ufficiale di collegamento
(Dr. Giorgio Bonelli)

Bonelli

1 6 bis
2 Cost. a Presid. Tr. Trent
3 Giustizia Lav. Pubb. Fin. Gr

9

Mod. 1347 M.G.

(112B)

Ministero di Grazia e Giustizia

S C H E M A

DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEI LORO COLLABORATORI.

Approved for Release E.O. 13526 Section 3.3/NND No. 785016

S C H E M A

DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE PROVVEDIMENTI A
FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEI LORO CONGIUNTI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod 1347 M.G.

Ministero di Grazia e Giustizia

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi

Art. 1

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentati del 150 per cento.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in lire quattro, senza distinzione dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 8 della legge 16 giugno 1940 n.828, è raddoppiata.

Per il computo del minimo annuo garantito si sommano i proventi che sono stati riscossi dagli ufficiali giudiziari sugli atti compiuti e sulle commissioni comunque ricevute, esclusi i diritti fissi postali, quelli di accesso, le indennità di tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi

Art. I

I diritti e le indennità di trasferta in materie civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentati del 100 per cento.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in lire quattro, senza distinzione dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1943 n.628, è raddoppiata.

Per il computo del minimo annuo garantito si sommano i proventi che sono stati riscossi dagli ufficiali giudiziari sugli atti compiuti e sulle commissioni comunque ricevute, esclusi i diritti fissi postali, quelli di accesso, le indennità di trasferta e le percentuali sui crediti recuperati dallo Stato sui compieni, e dall'ammontare complessivo si detrae l'importo del-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero di Grazia e Giustizia

la tassa del trenta per cento stabilita dall'articolo seguente.

Art. 3

In sostituzione della tassa del 10 per cento di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1932 n. 1675, è dovuta dall'ufficiale giudiziario, a favore dell'Erario, una tassa del 30 per cento sull'ammontare complessivo dei proventi a lui spettanti, esclu_ se le indennità di trasferta e i diritti di accesso. Questa tassa è riscossa nel modo indicato negli art. 4 e 5 della ci_ tata legge 22 dicembre 1932 n. 1675.

La stessa tassa del 30 per cento è dovuta sulle percentua_ li spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi, ed è trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamen_ to delle dette percentuali.

Quando l'ammontare complessivo dei proventi, esclusa le in_ dennità di trasferta e i diritti di accesso, nonchè delle per_ centuali riscosse sui crediti recuperati sui campioni superi le L. 48.000 annue, la tassa dovuta dall'ufficiale giudiziario è del 50 per cento sulla parte degli emolumenti che eccede det_ ta somma fino a L. 72.000, ed è del 70 per cento sulla parte eccedente le L. 72.000 .

Agli effetti del pagamento della tassa del trenta, del cin_ quanta e del settanta per cento il computo dei diritti e delle percentuali è fatto con detrazione del due per cento a titolo di spese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

In sostituzione della tassa del IO per cento di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1932 n.1675, è dovuta dall'ufficiale giudiziario, a favore dell'Erario, una tassa del 30 per cento sull'ammontare complessivo dei proventi a lui spettanti, esclu_ se le indennità di trasferta e i diritti di accesso. Questa tassa è riscossa nel modo indicato negli art. 4 e 5 della ci_ tata legge 22 dicembre 1932 n.1675.

La stessa tassa del 30 per cento è dovuta sulle percentua_ li spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi, ed è trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamen_ to delle dette percentuali.

Quando l'ammontare complessivo dei proventi, esclusa le in_ dennità di trasferta e i diritti di accesso, nonchè delle per_ centuali riscosse sui crediti recuperati sui campioni superi le L.48.000 annue, la tassa dovuta dall'ufficiale giudiziario è del 50 per cento sulla parte degli emolumenti che eccede det_ ta somma fino a L.72.000, ed è del 70 per cento sulla parte eccedente le L. 72.000 .

Agli effetti del pagamento della tassa del trenta,del cin_ quanta e del settanta per cento il computo dei diritti e delle percentuali è fatto con detrazione del due per cento a titolo di spese.

Art. 4

A decorrere dal 1° luglio 1943 e limitatamente alla durata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero di Grazia e Giustizia

dell'attuale stato di guerra, agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. I, comma secondo, della legge 22 maggio 1948, n. 703, spettano l'aggiunta di famiglia o l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo dei gruppi A, B e C delle amministrazioni statali.

Art. 5

E' data facoltà al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione ed ai Primi Presidenti delle Corti d'Appello di assumere impiegati avventizi, per adibirli, alle dipendenze e sotto la responsabilità degli ufficiali giudiziari addetti rispettivamente alla Suprema Corte o ad un qualunque ufficio giudiziario del Distretto, a lavori di scritturazione, all'assistenza alle udienze civili e penali, nonchè alla notificazione di tutti gli atti civili e penali.

L'assunzione dei detti avventizi ha luogo entro il limite numerico strettamente corrispondente alle esigenze di ciascun ufficio; in nessun caso il numero degli avventizi alle dipendenze degli ufficiali giudiziari può essere superiore a quello dei commessi autorizzati in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le Corti.

Art. 6

5

Per conseguire la nomina ad avventizio alle dipendenze di

Declassified E.O. 11356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'attuale stato di guerra, agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. I, comma secondo, della legge 22 maggio 1942, n. 703, spettano l'aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo dei gruppi A, B e C delle amministrazioni statali.

Art. 5

E' data facoltà al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione ed ai Primi Presidenti delle Corti d'Appello di assumere impiegati avventizi, per adibirli, alle dipendenze e sotto la responsabilità degli ufficiali giudiziari addetti rispettivamente alla Suprema Corte o ad un qualunque ufficio giudiziario del Distretto, a lavori di scritturazione, all'assistenza alle udienze civili e penali, nonchè alla notificazione di tutti gli atti civili e penali.

L'assunzione dei detti avventizi ha luogo entro il limite numerico strettamente corrispondente alle esigenze di ciascun ufficio; in nessun caso il numero degli avventizi alle dipendenze degli ufficiali giudiziari può essere superiore a quello dei commessi autorizzati in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le Corti.

Art. 6

5

Per conseguire la nomina ad avventizio alle dipendenze di ufficiale giudiziario occorre :

1°) essere cittadino italiano ;

2°) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero di Grazia e Giustizia

superato il trentesimo ;

3°) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

4°) avere conseguito la licenza elementare inferiore.

Gli aspiranti dovranno indirizzare al Primo Presidente della Corte le loro domande, in carta legale, corredate di documenti comprovanti il possesso dei requisiti suindicati nonchè di ogni altro documento atto a dimostrare le particolari attitudini all'ufficio cui aspirano, ed altresì di una dichiarazione attestante di non essere stati nè squadristi,nè sciarpa littorio, nè ufficiali della M.V.S.N., nè di aver partecipato alla Marcia su Roma, nè di aver rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Le dette domande dovranno essere presentate o direttamente, presso la segreteria del Primo Presidente della Corte,ovvero pel tramite di un ufficio giudiziario dipendente, che le trasmetterà al Primo Presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sull'idoneità dell'aspirante.

Art. 7

Il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione ed i Primi Presidenti delle Corti d'Appello, sentito il Pubblico Ministero, provvedono all'assunzione prevista nell'art.4 mediante decreto, col quale nominano l'avventizio e lo destinano a prestare servizio, rispettivamente,presso la Suprema Corte medesima ovvero presso un determinato ufficio giudiziario del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

superato il trentesimo ;

3°) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

4°) avere conseguito la licenza elementare inferiore.

Gli aspiranti dovranno indirizzare al Primo Presidente della Corte le loro domande, in carta legale, corredate di documenti comprovanti il possesso dei requisiti suindicati nonchè di ogni altro documento atto a dimostrare le particolari attitudini all'ufficio cui aspirano, ed altresì di una dichiarazione attestante di non essere stati nè squadristi,nè sciarpa littorio, nè ufficiali della M.V.S.N., nè di aver partecipato alla Marcia su Roma, nè di aver rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Le dette domande dovranno essere presentate o direttamente, presso la segreteria del Primo Presidente della Corte,ovvero pel tramite di un ufficio giudiziario dipendente, che le trasmetterà al Primo Presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sull'idoneità dell'aspirante.

Art. 7

Il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione ed i Primi Presidenti delle Corti d'Appello, sentito il Pubblico Ministero, provvedono all'assunzione prevista nell'art. 4 mediante decreto, col quale nominano l'avventizio e lo destinano a prestare servizio, rispettivamente,presso la Suprema Corte medesima ovvero presso un determinato ufficio giudiziario del distretto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero di Grazia e Giustizia

Parimenti con decreto, e sentito il Pubblico Ministero, può essere disposta in qualunque momento, a giudizio insindacabile dello stesso Primo Presidente, la revoca dell'avventizio per i seguenti motivi:

1°) soppressione di ufficio o riduzione di lavoro o di servizio;

2°) inattitudine o scarso rendimento ;

3°) cattiva condotta ;

Nel primo caso la revoca avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione all'interessato; negli altri casi avrà effetto immediato.

Quando lo consiglino necessità di servizio, il Primo Presidente della Corte d'Appello può disporre, con suo decreto, il trasferimento dell'avventizio da uno ad un altro ufficio del distretto.

Art. 8

Gli avventizi alle dipendenze di ufficiali giudiziari sono tenuti a prestare diligentemente la loro opera secondo le disposizioni del capo dell'ufficio giudiziario al quale sono addetti.

Essi sono altresì sottoposti alla vigilanza dell'ufficiale giudiziario e del cancelliere dell'ufficio.

L'avventizio, che per negligenza non esegue o esegue irregolarmente gli atti del suo ministero, è punito con l'ammenda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

essere disposta in qualunque momento, a giudizio insindacabile dello stesso Primo Presidente, la revoca dell'avventizio per i seguenti motivi:

1°) soppressione di ufficio o riduzione di lavoro o di servizio;

2°) inettitudine o scarso rendimento ;

3°) cattiva condotta ;

Nel primo caso la revoca avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione all'interessato; negli altri casi avrà effetto immediato.

Quando lo consiglino necessità di servizio, il Primo Presidente della Corte d'Appello può disporre, con suo decreto, il trasferimento dell'avventizio da uno ad un altro ufficio del distretto.

Art. 8

Gli avventizi alle dipendenze di ufficiali giudiziari sono tenuti a prestare diligentemente la loro opera secondo le disposizioni del capo dell'ufficio giudiziario al quale sono addetti.

Essi sono altresì sottoposti alla vigilanza dell'ufficiale giudiziario e del cancelliere dell'ufficio.

L'avventizio, che per negligenza non esegue o esegue irregolarmente gli atti del suo ministero, è punito con l'ammenda disciplinare da lire cinquanta a lire cinquecento, salvo il risarcimento dei danni verso chi di ragione.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero di Grazia e Giustizia

La potestà di applicare la detta ammenda disciplinare spetta al capo dell'ufficio giudiziario, previo invito all'avventizio a presentare le sue discolpe.

Art. 9

Agli avventizi è attribuito il trattamento economico stabilito a carico dall'Erario per la categoria IV della tabella annessa al R.D.Legge 4 febbraio 1927 n. 100, con le maggiorazioni previste dalle leggi successive.

Spetta inoltre agli avventizi, in aggiunta al trattamento economico di cui sopra a carico dell'Erario, una quota del venticinque per cento, da corrispondersi dagli ufficiali giudiziari da cui dipendono, sull'ammontare delle indennità di trasferta e dei diritti di accesso relativi agli atti da essi compiuti. Peraltro non è dovuta alcuna percentuale per gli atti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non competa alcun diritto all'ufficiale giudiziario.

In caso di licenziamento, spetta all'avventizio una indennità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano licenziati per i motivi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 7.

Il servizio di avventizio non conferisce alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La potestà di applicare la detta ammenda disciplinare spet_
ta al capo dell'ufficio giudiziario, previo invito all'avventi_
zio a presentare le sue discolpe.

Art. 9

Agli avventizi è attribuito il trattamento economico stabi_
lito a carico dell'Erario per la categoria IV della tabella an_
nessa al R.D.Legge 4 febbraio 1927 n.100, con le maggiorazio_
ni previste dalle leggi successive.

Spetta inoltre agli avventizi, in aggiunta al trattamento
economico di cui sopra a carico dell'Erario, una quota del
venticinque per cento, da corrispondersi dagli ufficiali giu_
diziari da cui dipendono, sull'ammontare delle indennità di
trasferta e dei diritti di accesso relativi agli atti da essi
compiuti. Peraltro non è dovuta alcuna percentuale per gli atti
per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non competa
alcun diritto all'ufficiale giudiziario.

In caso di licenziamento, spetta all'avventizio una inden_
nità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di
servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di
famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avven_
tizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano li_
cenziati per i motivi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 7.

Il servizio di avventizio non conferisce alcun titolo per
essere nominati ufficiali giudiziari.

Art. 10

Gli attuali commessi autorizzati alle dipendenze degli uf_

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero di Grazia e Giustizia

ficiali giudiziari, anche se sforniti di alcuni dei requisiti prescritti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 6, sono mantenuti in servizio con la qualifica di " avventizio ", salvo il disposto del secondo comma dell'art. 7

Art. 11

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o con questo incompatibile.

Art. 12

Con successivo provvedimento sarà provveduto al coordinamento e alla integrazione delle precedenti norme.

Il presente Decreto entrerà in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016